

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011, n. 57-3245

Giudizio di compatibilità ambientale e Valutazione d'Incidenza del "Progetto degli interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti, Comune di Fontanetto Po (VC) località cascina Gianduia e Comune di Gabiano (AL)" presentato dalla Società ECO PROGETTO Z S.r.l. - Cod. M1898V.

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 30 luglio 2009 la Società ECO PROGETTO Z S.r.l. con sede legale in Torino, Via Bandello, 17 ha presentato all'Organo Tecnico dell'Autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al "Progetto degli interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti, Comune di Fontanetto Po (VC) località cascina Gianduia e Comune di Gabiano (AL)", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998 e alla contestuale pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Stampa" pagine dell'inserto provinciale di Vercelli, nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata e smi, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Il progetto è stato presentato anche ai sensi dell'art. 36 delle "Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)" e, prevedendo estrazione di materiali litoidi in coerenza alla Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione, approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 8/2006 del 5 aprile 2006 (punto 6. Procedure della Direttiva) e successivo DPCM 5 giugno 2007, rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'allegato A1 della l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) – Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale.

Ciò premesso, la Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 33 del 20 agosto 2009 dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA e di Valutazione di Incidenza sulla Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino" (codice IT1180028), individuando il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

L'intervento di rinaturazione che è proposto anche attraverso estrazione di materiale litoide, si sviluppa in un'area parzialmente degradata situata lungo la sponda sinistra del fiume Po, in località

cascina Gianduia nel comune di Fontanetto Po in provincia di Vercelli e marginalmente nel Comune di Gabiano in provincia di Alessandria, l'opera è inserita entro l'area protetta "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Tratto vercellese-alessandrino", in area di salvaguardia paesistico-ambientale ai sensi del D.lgs. 42/2004, interamente all'interno della perimetrazione della Fascia A (che nel tratto interessato coincide con la Fascia B) definita dal Piano di Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 12 comma 6 ter, della legge 183/1989 ed è posta all'interno della ZPS "Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino" (codice IT1180028).

Il progetto è stato preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione dell'area protetta "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – Tratto vercellese-alessandrino con Deliberazione della propria Giunta Esecutiva n. 68 del 20 novembre 2008, così come previsto dall'art. 3.10, comma 2, lett. a2) delle Norme di attuazione del Piano d'Area, in quanto avente le caratteristiche di intervento di ripristino ambientale e di costituzione di un'area di interesse naturalistico.

L'intervento proposto oltre a fornire volumetrie di inerti di interesse estrattivo è prioritariamente finalizzato al riassetto morfologico dell'area, al fine di realizzare condizioni atte a permettere la sua evoluzione naturalistica. Gli interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione proposti hanno infatti come obiettivo finale la realizzazione di un'area umida costituita da un bacino ad acque basse, con altezza di circa 1,5 m, per favorire lo sviluppo spontaneo di canneti e specie arbustive igrofile. Nei settori retrostanti all'area umida è previsto l'impianto, oltre alle specie arbustive igrofile, di specie tipiche di boschi misti golenali in modo tale da creare un passaggio graduale con la vegetazione esistente nonché di favorire lo sviluppo di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, restituendo ad un'area parzialmente degradata dalle piene, e oggetto nel recente passato di attività estrattiva, l'originario aspetto naturale tipico del paesaggio fluviale golenale. Per ottimizzare l'inserimento paesaggistico ed il recupero naturalistico del sito, è previsto di lasciare all'interno del bacino lacustre di nuova formazione quattro isolotti di forma irregolare, non geometrica, rilevati rispetto al fondale del bacino circostante di circa 2 ÷ 3 m, sommergibili unicamente durante eventi di piena e realizzati lasciando le superfici naturali in loco, senza eseguire attività estrattiva. Il livello d'acqua nel bacino, benché poco profondo, sarà reso per quanto possibile permanente mediante la sistemazione del collegamento del settore SE del bacino al tratto terminale dell'attuale roggia Logna. L'area d'intervento avente una superficie complessiva di circa 250.000 m² con l'effettivo interessamento di scavi di una superficie pari a 165.000 m² è stata individuata e delimitata sulla base di caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali omogenee, in quanto ricade in un'area golenale che ricalca un paleoalveo (ramo abbandonato) ancora connesso all'ambiente fluviale e riattivabile durante gli eventi di piena, il paleoalveo è delimitato a Nord da un terrazzo fluviale principale. Il progetto prevede l'estrazione di circa 451.000 m³ di materiale di cui circa 407.000 m³ di ghiaie e sabbie, gli interventi di estrazione verranno suddivisi in lotti, in modo da consentire un più razionale sviluppo dei lavori ed un più rapido recupero e riequilibrio paesaggistico ed ecologico – ambientale dell'area, la profondità di scavo massima prevista a quota 135,5 m slm è tale da garantire un franco di un metro rispetto a quella rilevata per il vicino thalweg del fiume Po. Nell'area, data la prioritaria finalità di rinaturazione non è prevista alcuna lavorazione del materiale che verrà trasportato ed utilizzato l'impianto di trattamento inerti posto nel territorio del Comune di Crescentino, in località Lignola, 44, ad una distanza di circa 7 Km dall'area d'intervento, di proprietà della Società Eco Progetto Z S.r.l.. La cronologia del progetto garantisce, entro la fine del quinto anno di coltivazione, la completa rinaturazione del sito in oggetto, è infatti previsto che il progetto copra complessivamente un arco temporale pari a 5 anni.

Ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area, è prevista la stipula di una convenzione tra il soggetto che sarà autorizzato ai sensi della l.r. 69/1978 e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta in coerenza con

la bozza approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 61 – 17087 del 3 marzo 1997 in cui è previsto il trasferimento gratuito della proprietà delle aree all'Ente di Gestione dell'Area Protetta, inoltre essendo le aree occupate dal progetto per circa il 90% di proprietà demaniale, l'Ente di Gestione, al termine dei lavori di rinaturazione ne richiederà la concessione per la loro gestione e fruizione naturalistica.

Il Responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della legge citata, tra i quali i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, definendone il relativo cronoprogramma per l'espressione del giudizio di compatibilità e, a valle di questo in caso positivo, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera.

Ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti indicati dalla l.r. 44/2000 con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/1978.

In data 8 ottobre 2009, si è svolta presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive la prima riunione della Conferenza di Servizi, in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria, e in data 15 ottobre 2009 è stato eseguito il sopralluogo all'area. Alla riunione e al successivo sopralluogo sono stati invitati ed hanno partecipato anche il proponente ed i progettisti che hanno fornito specifici chiarimenti in merito al progetto, in risposta a richieste di precisazioni formulate dai presenti.

A seguito di quanto emerso nella Conferenza di Servizi sono stati coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della l.r. 40/1998, i seguenti soggetti: l'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO (i cui rappresentanti erano stati invitati ed hanno partecipato al sopralluogo del 15 ottobre 2009) e i Settori regionali decentrati OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli e di Alessandria, in relazione alle loro rispettive competenze in merito al rilascio dei provvedimenti relativi alla concessione dei terreni demaniali e il Comune di Crescentino, interessato al percorso dei mezzi di trasporto del materiale estratto nonché l'Associazione Irrigua Ovest – Sesia, in relazione al progetto dello scolmatore di Fontanetto.

In data 12 novembre 2009 si è svolta presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive la seconda riunione della Conferenza di Servizi in tale sede a seguito degli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico di ARPA, sono state discusse, concordate e definite le integrazioni progettuali necessarie per il proseguimento dell'istruttoria e definito che, come di norma, la documentazione integrativa, opportunamente coordinata, sarebbe stata richiesta con specifica nota dalla Direzione Responsabile del procedimento. Durante la riunione il Responsabile del procedimento, prendendo atto dell'assenza di rappresentanti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, ha fatto presente che ai sensi delle norme vigenti e in attuazione alle linee guida approvate con DGR del 14 novembre 2007, nel caso in cui l'Autorità non si esprima, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del PAI, all'interno della Conferenza, in base alla disposizione contenuta nella disciplina generale della Conferenza di Servizi (art. 14 ter, comma 9 della legge 241/1990) la conseguenza è che il provvedimento finale sostituirà l'atto di competenza della predetta Autorità.

Sempre in data 12 novembre 2009 il verbale della riunione della Conferenza di Servizi è stato inviato a tutti i soggetti interessati, richiedendo alle amministrazioni che non hanno partecipato alla riunione e direttamente interessate al progetto, in quanto soggetti titolari della funzione di rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri, da acquisire al fine della realizzazione dell'intervento ed in

particolare all'Autorità di Bacino del Fiume Po, all'Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.P.O e al Comune di Gabiano di provvedere a comunicare le proprie osservazioni e le eventuali necessità di acquisire documentazione integrativa. La suddetta nota n. 12114 del 12 novembre 2009 indicava anche il termine di 10 (dieci) giorni per inviare contributi, trascorso il quale, il Responsabile del procedimento avrebbe comunicato al Proponente l'elenco della documentazione necessaria per il proseguimento dell'istruttoria. Come noto infatti ai sensi delle norme vigenti la documentazione integrativa può essere richiesta una sola volta, e tale richiesta interrompe i termini del procedimento nella suddetta nota veniva richiamato che l'eventuale dissenso, alla conclusione del procedimento da parte di amministrazioni regolarmente convocate alla Conferenza, deve essere legittimamente espresso all'interno della Conferenza.

In data 2 dicembre 2009 con nota n. 5474 l'Autorità di Bacino del Fiume Po comunicava che presa visione degli elaborati non riteneva che per l'intervento si evincessero le caratteristiche di rinaturazione di cui all'art. 36 delle NTA del PAI e pertanto il progetto dovesse essere valutato come attività estrattiva per cui veniva demandata l'espressione del parere al Settore Pianificazione Difesa del Suolo regionale in adempimento alla delega attuata con la Determinazione n. 2/2004.

In relazione alla sopraccitata nota dell'Autorità di Bacino il proponente ha richiesto una sospensione dei termini del procedimento al fine di chiarire i presupposti e le caratteristiche del progetto, sospensione che è stata accordata e pertanto il procedimento è stato sospeso per 60 (sessanta) giorni dal 21 dicembre 2009. Successivamente sono state richieste ed accordate due ulteriori sospensioni, richieste nell'attesa della conclusione della concertazione in corso tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, Regione Piemonte e Parchi del Po piemontesi per definire un'intesa volta al "Coordinamento normativo del PAI con altri strumenti di pianificazione generale e di settore, relativamente alle autorizzazioni per interventi di rinaturazione comportanti asportazione di materiali litoidi", le sospensioni hanno determinato la ripresa dei tempi del procedimento il 21 aprile 2010.

Nel contempo la Direzione procedente con nota n. 13843 del 22 dicembre 2009 ha comunicato che a seguito della sospensione del procedimento non sono state ancora richieste al Proponente le integrazioni progettuali definite durante la riunione della Conferenza di Servizi. Con la medesima nota, in merito alla supposta riconducibilità dal progetto ad un'attività estrattiva di cava e non ad un intervento di rinaturazione (art. 36 del PAI) è stato fatto presente all'Autorità di Bacino che l'ipotesi di esaminare il progetto ai soli sensi della l.r. 69/1978, in relazione alle limitazioni poste alle attività estrattive di cava dalla DGR n. 24 - 13678 del 18 ottobre 2004 (la quale non permette in fascia A del PAI scavi a distanza inferiore a 150 m dal corso d'acqua), determinerebbe l'impossibilità di proseguire l'istruttoria in oggetto. Pertanto è stato segnalato all'Autorità di Bacino che, ai sensi delle norme vigenti, è necessario siano comunicate, le modifiche o integrazioni progettuali necessarie al fine di poter esaminare il progetto come intervento di rinaturazione o in caso contrario la medesima Autorità dovrà esprimere le motivazioni che definirebbero l'inapplicabilità all'articolo 36 delle citate Norme di Attuazione del PAI e relativa direttiva e che in tal caso sarebbero stati comunicati al Proponente i motivi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento.

A seguito di approfondimenti da parte dell'Organo Tecnico, in relazione all'appartenenza di buona parte dell'area al demanio idrico fluviale è stato comunicato al Proponente che per ottenere la disponibilità dell'area, il medesimo deve presentare istanza al Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico di Vercelli che procederà agli adempimenti previsti per l'acquisizione di eventuali domande concorrenti. In sede di Organo tecnico è stato anche definito e comunicato al Proponente che se in esito alle procedure di evidenza pubblica per il rilascio della concessione, il Proponente dell'intervento risulti aggiudicatario, al medesimo verrà rilasciato e sarà

acquisito agli atti della Conferenza il “titolo per la concessione” ovvero un provvedimento che individua il Proponente quale soggetto avente titolo al rilascio della concessione. La concessione potrà essere formalmente e definitivamente rilasciata solo dopo la conclusione positiva della procedura di Valutazione in corso.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con nota prot. 1127 del 4 marzo 2010 l’Autorità di Bacino ha inviato al Responsabile del procedimento un documento contenente indirizzi di copianificazione per la valutazione tecnica dei progetti di rinaturazione che, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della direttiva allegata alla deliberazione n. 8 del 5 aprile 2006 (art. 36 PAI – Direttiva rinaturazione), comportano movimentazione e/o asportazione di materiali litoidi. Dall’analisi del documento emerge come l’ipotesi di copianificazione delle diverse categorie di interventi attuabili (rinaturazione, gestione sedimenti e attività estrattive), ai fini del procedimento in oggetto, avrebbero determinato tempi non compatibili con quelli prescritti dalla l.r. 40/1998. Pertanto il Responsabile del procedimento, con nota n. 4057 del 1° aprile 2010, ha comunicato all’Autorità che, a meno che il proponente non ritenesse di ritirare l’istanza, avrebbe proseguito l’iter istruttorio richiedendo, nel rispetto dei tempi del procedimento e ai sensi del comma 6 dell’art. 12 l.r. 40/1998, le integrazioni progettuali definite nella Conferenza di Servizi del 12 novembre 2009. L’Autorità veniva inoltre ulteriormente invitata a far pervenire entro il 20 aprile 2010 (data di scadenza della sospensione del procedimento) l’elenco della documentazione necessaria, finalizzata, come sopra indicato, a rendere compatibile il progetto con la Pianificazione di bacino.

Trascorsi i tempi di sospensione, il procedimento ha ripreso il suo corso in data 21 aprile 2010 e con la nota della Direzione responsabile del procedimento n. 4809 del 22 aprile 2010, sono state richieste al proponente le integrazioni documentali definite nella Conferenza di Servizi del 12 novembre 2009, interrompendo così i termini del procedimento (ex comma 6 art. 12 l.r. 40/1998).

Con la nota n. 2195 del 21 aprile 2010, ricevuta in data 4 maggio 2010, l’Autorità di Bacino del Po ha trasmesso il proprio parere in cui ha ritenuto che la compatibilità del progetto sia solo parzialmente risolvibile attraverso la revisione degli elaborati progettuali e che, pertanto è necessario giungere all’approvazione di uno strumento di valutazione condiviso sulla base del documento già inviato in allegato alla nota prot. 1127 del 4 marzo 2010, con la medesima comunicazione l’Autorità ha lasciato al Responsabile del procedimento la facoltà di interpretare come parere negativo le proprie comunicazioni o di individuare altre modalità per sospendere il procedimento in corso. Non essendo condivisibile sia dal punto di vista tecnico sia procedurale quanto espresso dalla sopraccitata nota dell’Autorità, in cui viene confusa la pianificazione degli interventi con la fattibilità dell’intervento sottoposto a VIA, l’Organo Tecnico regionale riunito in data 21 maggio 2010, valutati gli atti, ha rilevato che, date le caratteristiche dell’intervento relativamente alla localizzazione, alle dimensioni e alle positive ricadute di riqualificazione ambientale, le argomentazioni espresse dall’Autorità di Bacino non consentono di formulare coerenti e legittimi motivi ostativi alla prosecuzione del procedimento. Pertanto il Responsabile del procedimento prendendo atto di quanto definito in sede di Organo Tecnico ha ritenuto di proseguire l’iter procedimentale, restando in attesa della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa richiesta e ha comunicato tale determinazione all’Autorità di Bacino e al proponente.

Il proponente, dopo aver richiesto proroga per la presentazione degli atti integrativi, in data 12 gennaio 2011 ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico, alla Direzione responsabile del procedimento e a tutti i soggetti interessati, le integrazioni e gli approfondimenti richiesti e l’iter procedurale ha ripreso il suo corso.

In data 15 febbraio 2011, si è tenuta la terza riunione della Conferenza di Servizi durante la quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente nonché i contributi tecnici delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento, di ARPA e dei soggetti interessati al procedimento. In tale sede i partecipanti alla Conferenza hanno preso atto dei seguenti pareri favorevoli, con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento pervenuti:

- parere favorevole del Comune di Fontanetto Po espresso con nota n. 589 del 14 febbraio 2011;
- parere favorevole dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta "Parco fluviale del Po e dell'Orba" espresso con determinazione dirigenziale n. 93 del 14 febbraio 2011;
- nota del Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette n. 2988 del 14 febbraio 2011, che esprime positivo giudizio di Valutazione di Incidenza sul progetto (DPR 357/1997);
- valutazione positiva ai sensi dell'art. 146 comma 5 del d.lgs. 42/2004 in merito alla proposta progettuale da realizzarsi sul territorio del Comune di Fontanetto Po del Settore regionale Gestione e Valorizzazione del paesaggio espressa con nota n. 6260 del 15 febbraio 2011;

I partecipanti alla Conferenza inoltre hanno preso atto dell'esito favorevole dell'istruttoria condotta dalla Direzione Ambiente (successivamente acquisita agli atti) e dei seguenti contributi:

- nota del Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico Vercelli n. 10976 del 14 febbraio 2011;
- nota del Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico – area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli n. 10259 dell'11 febbraio 2011;
- contributo ARPA n. 14209/ del 14 febbraio 2011.

La Conferenza ha inoltre preso atto della nota n. 956 del 15 febbraio 2011 con cui l'Autorità di bacino del fiume Po si è espressa ai sensi dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI; in tale comunicazione l'Autorità, considerato che i tempi di realizzazione dello strumento di copianificazione di cui sopra sono superiori alle previsioni, conviene di dar seguito all'istruttoria del progetto in oggetto, richiede alcune integrazioni di carattere documentale con riferimento agli allegati della Direttiva rinaturazione, e comunica che procederà alla valutazione tecnica al ricevimento di tale documentazione.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dell'Organo Tecnico, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e viste le risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto anche conto che l'Autorità di Bacino del fiume Po con l'ultima sopraccitata nota non esprime motivi ostativi alla conclusione del procedimento anzi richiede di integrare la documentazione con elementi formali, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto, sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, per le motivazioni di seguito evidenziate:

- il parziale utilizzo a fini estrattivi dell'area non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, finalizzato alla rinaturazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area, è stato inoltre preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell'Orba ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area;
- gli interventi di rinaturazione proposti consentono di restituire l'area all'originaria vocazione perfluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po attraverso la realizzazione finale di un territorio naturaliforme, tale da eliminare definitivamente lo stato di degrado presente da diversi anni con

particolare riferimento all'ex area estrattiva, presente nella zona interessata dall'intervento, realizzata al fine di reperire materiale per la realizzazione di opere arginali, successivamente all'alluvione dell'ottobre 2000;

- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione gli interventi di riqualificazione ambientale relativi alla messa a dimora della vegetazione in stretta successione temporale ai lavori di movimentazione e asportazione del materiale inerte e realizza nel contempo la rinaturazione dell'area;
- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" e consente la progressiva dismissione della proprietà delle aree, secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra il Proponente e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area citato;
- l'intervento proposto, oltre a realizzare la rinaturazione dell'area, consente anche di garantire produzioni di materiale inerte pregiato, per tutto il periodo previsto, richiesti dal mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra obiettivi ambientali, codificati dall'art. 36 del PAI e dal Piano d'Area, e obiettivi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni di sabbie e ghiaie.

Per quanto attiene la Valutazione di Incidenza, relativamente alla Zona di Protezione Speciale ZPS "Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino" (codice IT1180028) il progetto, preso anche atto dei contenuti della sopraccitata nota Settore Pianificazione Aree Naturali Protette, è stato valutato positivamente per le seguenti motivazioni:

- il progetto non presenta incompatibilità rispetto alla conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione della ZPS "Fiume Po tratto vercellese-alessandrino";
- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche della ZPS;
- la destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione fluviale e rinaturazione consistente nella realizzazione di un ambiente umido naturale, ben riprodotto le condizioni tipiche di un contesto palustre di pianura, determina l'ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perfluviale, già riconosciuta, che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate;
- le aree interessate dal progetto sono attualmente parzialmente degradate, non è previsto il coinvolgimento di aree di pregio naturalistico e a fronte di prevedibili impatti temporanei è previsto un incremento della valenza ecologica dell'area.

Ai fini della conservazione in corso d'opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione finale, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

1. il materiale estratto, compatibilmente con le sue caratteristiche, dovrà essere valorizzato in impianti di selezione e frantumazione prima della commercializzazione al fine di permetterne l'impiego per il confezionamento di calcestruzzo o conglomerati bituminosi;

2. i lavori di coltivazione, di rinaturazione e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato, come rivisto ed integrato secondo la documentazione presentata in data 17 gennaio 2011 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, (Allegati A e B);
3. le geometrie degli scavi progettate, finalizzate alla rinaturazione dell'area, devono essere realizzate con materiale in posto;
4. prima dell'autorizzazione del progetto ai sensi della l.r. 69/1978 il Proponente dovrà stipulare la convenzione prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, convenzione che definisce tra l'altro tempi e modalità di cessione delle aree e l'istituzione di una commissione di controllo;
5. prima dell'autorizzazione del progetto ai sensi della l.r. 69/1978 dovrà essere conferita la concessione per l'utilizzo dell'area demaniale ed estrazione del Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli;
6. la Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Fontanetto Po e Gabiano, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
7. al fine di evitare l'apporto di materiali terrosi con mezzi pesanti sulla sede della Strada provinciale 31 bis deve essere realizzata la bitumatura delle strade di accesso e uscita dei mezzi (Strada comunale di Gabiano e Strada comunale San Pietro) per un tratto pari a 50 metri dai rispettivi accessi alla provinciale;
8. per una durata pari al periodo di manutenzione degli interventi deve essere previsto, in accordo con l'Ente Parco, un programma di monitoraggio volto a verificare l'insediamento delle tipologie vegetali e l'effettiva ricolonizzazione degli ambienti, in relazione alla conformità delle diverse tipologie di recupero proposte rispetto alle reali condizioni ecologiche che si verranno a determinare a fine scavi. I dati relativi a tale monitoraggio dovranno essere trasmessi anche ad ARPA Piemonte, Ambiente e Natura ed ai Dipartimenti ARPA territorialmente competenti;
9. considerando la presenza di un immissario nel lago di cava e poiché non è prevista una specifica sezione di trattamento delle acque con tecniche di fitodepurazione, si ritiene necessario che il monitoraggio della qualità trofica delle acque, comunque previsto ai sensi del DPAAE, debba essere tarato in funzione della situazione specifica; le modalità di tale monitoraggio andranno concordate con ARPA Piemonte e con l'Ente Parco, ai fini di verificare anche sotto questo aspetto lo sviluppo della vegetazione igrofila lungo le sponde del bacino. In proposito dovrà essere rivisto l'allegato B) che, date, le caratteristiche dell'intervento, potrà essere semplificato e adeguato da parte della Commissione che verrà istituita ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area.
10. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

11. nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'utilizzo di fertilizzanti non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 29 ottobre 2007, n. 10 /R ai sensi del D.lgs. n. 152/ 2006 ;

12. nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerali e di idrocarburi versati accidentalmente nell'acqua dei laghetti o su terreno limitrofo;

13. deve essere prevista la realizzazione di una adeguata protezione in massi di cava dell'alveo della roggia Logna e cavo Cavone in corrispondenza del fronte di scavo, al fine di evitare l'erosione verso monte che inevitabilmente verrebbe a crearsi in seguito al notevole abbassamento delle quote di valle come previsto in progetto;

14. nel corso dell'attività, estrattiva e di realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione il proponente dovrà mantenere i contatti, già attivati durante la predisposizione del progetto con l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia e con il Consorzio Irriguo di Fontanetto Po, al fine di concordare le soluzioni individuate per risolvere eventuali interferenze con la rete irrigua, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione in maniera agevole e in sicurezza;

15. ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 il soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva sarà tenuto, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 1.085.000 € (unmilione ottantacinque mila/00 €). Copia della suddetta fideiussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di Fontanetto Po e Gabiano ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;

- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

La Direzione responsabile del procedimento, come concordato in sede di Conferenza di Servizi, prima di proporre il presente atto alla Giunta regionale ha atteso, anche in relazione ai contenuti non ostativi della nota del 15 febbraio 2011 dell'Autorità di bacino del fiume Po, l'espressione del parere della sopraccitata Autorità ai sensi dell'art. 36 del PAI a seguito della disamina delle integrazioni fornite dal proponente. Solo in data 21 settembre scorso è pervenuta dalla suddetta Autorità la nota n. 6462 del 21 settembre 2011 nella quale viene espresso che complessivamente l'intervento non sia al momento da ritenersi compatibile con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, ma che il medesimo debba essere riconsiderato ed integrato nell'ambito della

progettazione complessiva prevista nella Variante al PAI, così da conseguire in modo coordinato obiettivi di sicurezza idraulica, recupero morfologico e rinaturazione. È stato pertanto convocato l'Organo Tecnico regionale che si è riunito in data 24 ottobre 2011. L'Organo Tecnico prendendo atto che l'Autorità di Bacino con la nota del 15 febbraio 2011, aveva convenuto sull'opportunità di dare seguito al procedimento richiedendo anche la presentazione da parte del Proponente di documentazione integrativa finalizzata all'espressione del previsto parere ai sensi dell'art. 36, considerando che anche a seguito della suddetta nota l'istruttoria tecnica regionale è proseguita e conclusa pervenendo a sostenere la sussistenza dei presupposti per l'espressione di un positivo giudizio di compatibilità ambientale sul progetto, ritenendo che da parte della suddetta Autorità non sono stati comunicati motivi ostativi alla positiva conclusione del procedimento anzi, come sopra espresso, sono state richieste integrazioni non sostanziali, in buona parte riconducibili alla redazione di tabelle con dati estrapolati dalla documentazione già presentata. In ultimo, l'Organo Tecnico considerato che quanto espresso dall'Autorità espresso con la nota del 21 settembre 2011 n. 6462, non è conforme ai disposti dell'art. 14 della legge 241/1990 sia perché non manifestato in sede di Conferenza di Servizi, sia perché non congruamente motivato e non reca le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, ha concordato di proporre all'approvazione della Giunta Regionale il presente atto, sulla base di quanto già definito nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 15 febbraio 2011, durante la quale si è concordemente giunti ad affermare la sussistenza dei presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione progetto in oggetto. Nelle sue conclusioni l'Organo Tecnico ha anche tenuto conto che l'atto che determinerà l'autorizzazione all'attuazione dell'opera, dovrà comunque preceduto dalla concessione per l'utilizzo dell'area demaniale, nella quale è coinvolta anche l'Autorità idraulica (AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po) che è stata chiamata a far parte del procedimento quale soggetto interessato ex art. 9 della l.r. 40/98 a seguito della prima riunione di Conferenza dell'8 ottobre 2009.

Tutto ciò premesso, considerata tutta la documentazione pervenuta agli atti, visti i verbali delle riunioni di Conferenza di Servizi e degli esiti del sopralluogo, nonché i contributi tecnici e le relative prescrizioni volte a mitigare gli impatti derivanti dall'intervento in oggetto;

visto il d.lgs. 152/2006, d.lgs. 4/2008 e d.lgs. 128/2010;
vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40;
vista la l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e la l.r. 26 aprile 2000 n. 44;
visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e la l.r. 32 del 1 dicembre 2008;
vista la l.r. 29 giugno 2009 n. 19;
vista la l.r. 30 aprile 1996 n. 22;
visto il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;

visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001 e s.m.i.;

visto l'art. 36 delle "Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)" e la relativa Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione, approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n. 8/2006 del 5 aprile 2006 e con successivo DPCM 5 giugno 2007;

visto il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 – 17401 del 30 maggio 2002;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la Pianificazione di bacino;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale per il “Progetto degli interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti, Comune di Fontanetto Po (VC) località cascina Gianduia e Comune di Gabiano (AL)”, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni dettagliatamente descritte in premessa, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le seguenti motivazioni:

- il parziale utilizzo a fini estrattivi dell'area non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, finalizzato alla rinaturazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area, è stato inoltre preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell'Orba ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area;
- gli interventi di rinaturazione proposti consentono di restituire l'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po attraverso la realizzazione finale di un territorio naturaliforme, tale da eliminare definitivamente lo stato di degrado presente da diversi anni con particolare riferimento all'ex area estrattiva, presente nella zona interessata dall'intervento, realizzata al fine di reperire materiale per la realizzazione di opere arginali, successivamente all'alluvione dell'ottobre 2000;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione gli interventi di riqualificazione ambientale relativi alla messa a dimora della vegetazione in stretta successione temporale ai lavori di movimentazione e asportazione del materiale inerte e realizza nel contempo la rinaturazione dell'area;
- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali della ZPS “Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino” e consente la progressiva dismissione della proprietà delle aree, secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra il Proponente e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area citato;
- l'intervento proposto, oltre a realizzare la rinaturazione dell'area, consente anche di garantire produzioni di materiale inerte pregiato, per tutto il periodo previsto, richiesti dal mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra obiettivi ambientali, codificati dall'art. 36 del PAI e dal Piano d'Area, e obiettivi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni di sabbie e ghiaie.

Di esprimere positiva Valutazione di Incidenza, relativamente alla Zona di Protezione Speciale ZPS “Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino” (codice IT1180028), per le seguenti motivazioni:

- il progetto non presenta incompatibilità rispetto alla conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione della ZPS "Fiume Po tratto vercellese-alessandrino";
- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche della ZPS;
- la destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione fluviale e rinaturazione consistente nella realizzazione di un ambiente umido naturale, ben riprodotto le condizioni tipiche di un contesto palustre di pianura, determina l'ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate;
- le aree interessate dal progetto sono attualmente parzialmente degradate, non è previsto il coinvolgimento di aree di pregio naturalistico e a fronte di prevedibili impatti temporanei è previsto un incremento della valenza ecologica dell'area.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

1. il materiale estratto, compatibilmente con le sue caratteristiche, dovrà essere valorizzato in impianti di selezione e frantumazione prima della commercializzazione al fine di permetterne l'impiego per il confezionamento di calcestruzzo o conglomerati bituminosi;
2. i lavori di coltivazione, di rinaturazione e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato, come rivisto ed integrato secondo la documentazione presentata in data 17 gennaio 2011 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, (Allegati A e B);
3. le geometrie degli scavi progettate, finalizzate alla rinaturazione dell'area devono essere realizzate con materiale in posto;
4. prima dell'autorizzazione del progetto ai sensi della l.r. 69/1978 il Proponente dovrà stipulare la convenzione prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta che definisce tra l'altro tempi e modalità di cessione delle aree e l'istituzione di una commissione di controllo;
5. prima dell'autorizzazione del progetto ai sensi della l.r. 69/1978 dovrà essere conferita la concessione per l'utilizzo dell'area demaniale ed estrazione del Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli;
6. la Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Fontanetto Po e Gabiano, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
7. al fine di evitare l'apporto di materiali terrosi con mezzi pesanti sulla sede della Strada provinciale 31 bis deve essere realizzata la bitumatura delle strade di accesso e uscita dei mezzi

(Strada comunale di Gabiano e Strada comunale San Pietro) per un tratto pari a 50 metri dai rispettivi accessi alla provinciale;

8. per una durata pari al periodo di manutenzione degli interventi deve essere previsto, in accordo con l'Ente Parco, un programma di monitoraggio volto a verificare l'insediamento delle tipologie vegetali e l'effettiva ricolonizzazione degli ambienti, in relazione alla conformità delle diverse tipologie di recupero proposte rispetto alle reali condizioni ecologiche che si verranno a determinare a fine scavi. I dati relativi a tale monitoraggio dovranno essere trasmessi anche ad ARPA Piemonte, Ambiente e Natura ed ai Dipartimenti ARPA territorialmente competenti;

9. considerando la presenza di un immissario nel lago di cava e poiché non è prevista una specifica sezione di trattamento delle acque con tecniche di fitodepurazione, si ritiene necessario che il monitoraggio della qualità trofica delle acque, comunque previsto ai sensi del DPAAE, debba essere tarato in funzione della situazione specifica; le modalità di tale monitoraggio andranno concordate con ARPA Piemonte e con l'Ente Parco, ai fini di verificare anche sotto questo aspetto lo sviluppo della vegetazione igrofila lungo le sponde del bacino. In proposito dovrà essere rivisto l'allegato B) che, date, le caratteristiche dell'intervento, potrà essere semplificato e adeguato da parte della Commissione che verrà istituita ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area.

10. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

11. nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'utilizzo di fertilizzanti non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 29 ottobre 2007, n. 10 /R ai sensi del D.lgs. n. 152/ 2006;

12. nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerali e di idrocarburi versati accidentalmente nell'acqua dei laghetti o su terreno limitrofo;

13. deve essere prevista la realizzazione di una adeguata protezione in massi di cava dell'alveo della roggia Logna e cavo Cavone in corrispondenza del fronte di scavo, al fine di evitare l'erosione verso monte che inevitabilmente verrebbe a crearsi in seguito al notevole abbassamento delle quote di valle come previsto in progetto;

14. nel corso dell'attività, estrattiva e di realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione il proponente dovrà mantenere i contatti, già attivati durante la predisposizione del progetto con l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia e con il Consorzio Irriguo di Fontanetto Po, al fine di concordare le soluzioni individuate per risolvere eventuali interferenze con la rete irrigua, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione in maniera agevole e in sicurezza;

15. ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 il soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva sarà tenuto, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 1.085.000 € (unmilione otantacinque mila/00 €). Copia della suddetta fideiussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di Fontanetto Po e Gabiano ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Di dare atto che:

- La durata del progetto in oggetto è pari a cinque anni a decorrere dall'effettiva autorizzazione dell'intervento. Inoltre la convenzione, che sarà stipulata dal soggetto attuatore e dalla proprietà con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, prevede l'ipotesi di un rinnovo dell'autorizzazione, per l'ultimazione del progetto, pari a due anni e al termine dei lavori estrattivi, di rinaturazione e di riqualificazione è prevista la manutenzione degli interventi di rinverdimento e rimboschimento pari a tre anni.
- La presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 assorbe l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004. L'autorizzazione paesaggistica ha durata pari a cinque anni dalla data del presente atto, come espressamente previsto dal comma 4 del citato art. 146 del D.lgs. 42/2004.
- Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 40/1998 l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita entro 30 giorni dalla data di acquisizione della seguente documentazione:
 - concessione per l'utilizzo dell'area demaniale ed estrazione del Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli;
 - convenzione tra il soggetto attuatore, la proprietà e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;
 - fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;
 - titoli giuridici dei terreni non demaniali interessati dal progetto, in base ai quali il richiedente risulti legittimato alla coltivazione art. 5 punto f) l.r. 69/1978 (atti di disponibilità);
 - sopraccitato atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI;
 - piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;
 - certificato della CCIAA del soggetto attuatore con l'attestazione di nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
 - presentazione del fascicolo progettuale aggiornato alle integrazioni ed adeguato alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi allegati.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

a) Allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A).

b) Allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale (Allegato B).

c) Bozza della convenzione, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po" (Allegato C).

d) Valutazione positiva ai sensi dell'art. 146 comma 5 del d.lgs. 42/2004 in merito alla proposta progettuale da realizzarsi sul territorio del Comune di Fontanetto Po del Settore regionale Gestione e Valorizzazione del paesaggio espressa con nota n. 6260 del 15 febbraio 2011 (Allegato D).

e) Pareri dell'Autorità di bacino del fiume Po espressi ai sensi dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI con note n. 956 del 15 febbraio 2011 n. 6462 del 21 settembre 2011 (Allegato E).

f) Determinazione dirigenziale n. 93 del 14 febbraio 2011 dell'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell'Orba (Allegato F).

g) Note del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico – Vercelli n. 10976 del 14 febbraio 2011 e n. 81113 del 21 ottobre 2011 relative alle residue procedure in merito al rilascio della concessione (Allegato G).

h) Verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 10 febbraio 2011, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato H).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all'ARPA Piemonte Dipartimento Ambiente e Natura, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione Ambiente.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Allegato A

**“Progetto degli interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un’area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti, Comune di Fontanetto Po (VC) località cascina Gianduia e Comune di Gabiano (AL)” presentato dalla Società ECO PROGETTO Z S.r.l.
Disciplinare tecnico**

1. Ai fini della rinaturazione, dell’attività estrattiva e del recupero ambientale la Società esercente è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1.1. la Società esercente, a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori è tenuta a presentare denuncia di esercizio alle Amministrazioni Comunali di Fontanetto Po e Gabiano ed al Settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 6 e 28 del D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall’art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore regionale sopraindicato il “Documento di Sicurezza e Salute” (DSS) di cui all’art. 6 del D.lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall’art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un “DSS coordinato” da trasmettere anch’esso in allegato alla denuncia di esercizio.
 - 1.2. i lavori estrattivi di rinaturazione e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti nelle aree individuate nelle planimetrie di progetto (Tavola 11.2 - Coltivazione di cava - Planimetria generale degli scavi e Tavola 17 - Recupero ambientale rinaturazione - Planimetria stato finale) secondo la cronologia e le modalità previste e nel rispetto dei tempi indicati, per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente documento e di quelle contenute negli atti ai sensi delle l.l.r.r. 40/1998 e 69/1978;
 - 1.3. la massima profondità degli scavi nelle zone sommerse deve essere pari alla quota massima di 135,5 m e nelle zone emerse pari alla quota massima di 137,5 m s.l.m.;
 - 1.4. le profondità degli scavi (ove previsti) e le geometrie finali di tutte le aree di progetto (Riqualificazione di vegetazione esistente, Aree umide, Siepe-filare, Formazioni prative con macchie arboreo arbustive, Cespuglietto fitto, Bosco mesofilo, Alneto e Fascia Boscata ripariale) devono essere realizzate come previsto nelle sezioni di progetto presentate in data 17 gennaio 2011 con materiale in posto e come puntualmente progettate nelle tavole relative all’evoluzione annuale dei lavori estrattivi e di riqualificazione. Le profondità devono corrispondere alle quote indicate negli elaborati progettuali, al fine di realizzare le condizioni morfologiche progettate per le riqualificazioni ambientali previste;
 - 1.5. tutta l'area di cava, comprensiva delle aree di riqualificazione ambientale, deve essere completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri;

- 1.6. è vietato l'emungimento delle acque di falda al fine di ottenere un abbassamento del loro livello medio;
- 1.7. gli scavi non devono interferire con la corretta realizzazione e con la funzionalità delle aree destinate alla valorizzazione ambientale;
- 1.8. gli scavi devono essere attuati nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
- 1.9. al fine di garantire la stabilità e la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale, la profilatura delle sponde deve essere realizzata con materiale in posto, secondo le geometrie puntualmente progettate per i singoli tratti di sponda;
- 1.10. la coltivazione e le opere di riqualificazione ambientale devono essere realizzate come previsto nelle tavole relative all'evoluzione annuale dei lavori estrattivi e di riqualificazione, secondo il cronoprogramma descritto anche nelle tavole presentate ad integrazione del progetto nel gennaio 2011;
- 1.11. l'Amministrazione regionale, accertate eventuali difformità dal progetto autorizzato e qualora queste non siano dovute ad errate manovre tecniche di coltivazione, nel qual caso la ditta è tenuta a presentare relazione tecnica, procede ad avviare i procedimenti di revoca dell'autorizzazione e di escussione della fidejussione presentata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;
- 1.12. l'Amministrazione regionale darà comunque avvio alle procedure di ordine amministrativo e penale previste dalla l.r. 69/1978 e dal D.lgs. 42/2004 a seguito dell'accertamento di qualsiasi infrazione;
- 1.13. il terreno vegetale presente deve essere accantonato nei cumuli temporanei progettati (Aree di accantonamento A, B e C) per essere reimpiegato, in stretta successione temporale allo scavo, per il recupero e la valorizzazione ambientale; sugli accumuli di tale terreno, predisposti con spessori massimi di 3 metri, devono essere eseguite semine protettive, gli accumuli temporanei non devono comunque essere protratti per un periodo superiore a due anni;
- 1.14. le scarpate devono essere profilate con andamento regolare ed in condizioni di stabilità secondo le geometrie puntualmente progettate per i singoli tratti di sponda;
- 1.15. tutti i lavori di recupero e di riqualificazione ambientale devono essere realizzati secondo le metodologie previste dal progetto e dalla convenzione e comunque attuati sempre in stretta successione temporale con il procedere dei lavori di scavo;
- 1.16. le Amministrazioni si riservano di indicare e verificare la provenienza delle specie arboree ed arbustive da utilizzare per i lavori di riqualificazione semina e rimboschimento delle aree;
- 1.17. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere ultimati tutti i restanti lavori di recupero ambientale e di riqualificazione come previsti nel progetto;
- 1.18. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale progettati devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione.



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

ALLEGATO B

NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI MONITORAGGI DEI LIVELLI FREATICI E DELLA QUALITÀ CHIMICA E BIOLOGICA DELLE ACQUE IN CAVA, AI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI, FOTOGRAFICI AEREI E DI CONTROLLO IDRAULICO ED AMBIENTALE.

1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI

Con frequenza mensile la ditta deve rilevare il livello freatico in almeno tre piezometri, uno a monte e due a valle dell'area di scavo, lungo la direzione deflusso della falda, nel lago di cava e nel fiume Po. I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e inviate trimestralmente alle Amministrazioni competenti. In caso di considerevoli eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni devono avere frequenza più ravvicinata.

2. ANALISI CHIMICHE E TEMPERATURA DELL'ACQUA

Con frequenza trimestrale deve essere misurata la temperatura dell'acqua di lago alla profondità di 30 cm dal pelo libero dell'acqua e profondità superiore a 2 m; l'Amministrazione, titolare dell'autorizzazione, sentite le altre Amministrazioni interessate può prescrivere la misurazione della temperatura sull'intera colonna d'acqua per verificare le condizioni di stratificazione.

Le analisi chimiche, da eseguire, finalizzate al controllo della qualità delle acque sono di due tipi:

- a) Con frequenza trimestrale devono essere eseguite analisi della qualità delle acque di lago (il campionamento va attuato in acque pelagiche) e dei piezometri, con ricerca dei seguenti indicatori e con i seguenti limiti di quantificazione:

Parametro	u. di misura	Limiti quantitativi
pH	u. di pH	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg /l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg /l]	0.1
Fosforo totale	P [mg /l]	0.010
C.O.D.	O ₂ [mg/l]	5
Alaclor	[μ g/l]	0.05
Atrazina	[μ g/l]	0.05
Metolaclor	[μ g/l]	0.05
Simazina	[μ g/l]	0.05
Terbutilazina	[μ g/l]	0.05
Escherichia coli	(U.F.C. /100ml)	-
Idrocarburi totali e oli minerali	[mg/l]	0,010

L'analisi concernente gli idrocarburi totali e oli minerali sia riferita a rilievi in superficie.

Le analisi dei campioni devono essere adeguatamente commentate dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti ed inviate, ogni tre mesi, alle Amministrazioni competenti.

- b) Con frequenza semestrale devono essere effettuati, in periodi limnologici significativi, durante il periodo di massima stratificazione e durante il periodo di circolazione delle acque, i seguenti campionamenti finalizzati al controllo dello stato trofico e qualità delle acque. I campionamenti devono essere effettuati sull'intera colonna d'acqua in superficie, alla profondità media e sul fondo oppure nell'epilimnio, metalimnio ed ipolimnio in fase di stratificazione in punti di prelievo ritenuti significativi in base alla conformazione morfologica del lago ed alle sue variazioni nel tempo.

I parametri da verificare sono i seguenti con i rispettivi limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti quantitativi
pH	u. di pH	-
Ossigeno disciolto	[mg/l]	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Temperatura	[°C]	-
Sodio	[mg/l]	1
Potassio	[mg/l]	1
Calcio	[mg/l]	1
Magnesio	[mg/l]	1
Cloruri	[mg/l]	1
Solfati	[mg/l]	1
Alcalinità totale	Ca(HCO ₃) ₂ [mg/l]	-
Cromo tot. Disciolto	[μ g/l]	5
Ferro disciolto	[μ g/l]	50
Cadmio disciolto	[μ g/l]	0,5
Nichel disciolto	[μ g/l]	5
Piombo disciolto	[μ g/l]	5
Manganese disciolto	[μ g/l]	5
Rame disciolto	[μ g/l]	5
Alluminio disciolto	[μ g/l]	5
Zinco disciolto	[μ g/l]	50
Alaclor	[μ g/l]	0,05
Atrazina	[μ g/l]	0,05
Metolaclor	[μ g/l]	0,05
Simazina	[μ g/l]	0,05
Terbutilazina	[μ g/l]	0,05
Azoto totale	N [mg/l]	1,0
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0,03
Azoto nitroso	N [mg/l]	0,003
Azoto nitrico	N [mg/l]	0,1
Fosforo solubile	P [mg/l]	0,010
Fosforo totale	P [mg/l]	0,010
Solventi clorurati totali	[μ g/l]	-
1,1,1 tricloroetano	[μ g/l]	0,5
1,2 dicloroetano	[μ g/l]	10
Cloroformio	[μ g/l]	0,5
Tetracloroetilene (percloroetilene)	[μ g/l]	0,5
Tricloroetilene	[μ g/l]	0,5
Tetracloruro di carbonio	[μ g/l]	0,5

Nei piezometri il monitoraggio dovrà essere effettuato per ciascun gruppo omogeneo di falde acquifere interessate.



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

3. ANALISI BIOLOGICHE

Devono essere effettuati almeno 6 campionamenti nel periodo tra febbraio e novembre, coincidenti, ove possibile, con i campionamenti chimici sui popolamenti fitoplanctonici (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti), sulla clorofilla "a", sulla trasparenza e sullo zooplancton (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti).

La frequenza di prelievo deve essere intensificata nel caso in cui siano evidenti fioriture algali, la presenza apprezzabile o dominante delle Cianofitee o di altri gruppi algali di interesse igienico-sanitario.

4. ANALISI DEI SEDIMENTI

Deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda una volta l'anno e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano determinato fenomeni di esondazione nel lago di cava. In questo caso il prelievo deve essere operato dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini.

Sul campione, dovranno essere analizzati i metalli pesanti elencati al punto 2b e dovranno essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del D.lgs. 152/1999.

5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO ED ELABORAZIONE DEI DATI

Il piano di campionamento sopraindicato deve essere integrato ed ottimizzato, in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico progressivamente delineato dalle indicazioni delle campagne analitiche, anche in relazione agli eventuali inquinamenti riscontrati. Inoltre il piano di campionamento e le ricerche analitiche devono essere aggiornati tenendo conto dell'evolversi delle normative di monitoraggio e di riferimento idrobiologico.

I prelievi devono tener conto della morfologia e delle caratteristiche idrodinamiche dei corpi idrici in relazione all'incremento volumetrico del lago dovuto ai progressivi ampliamenti, per individuare una strategia di campionamento rappresentativa delle dinamiche chimico-fisiche e biologiche del bacino, che potrebbe essere caratterizzato anche da fasce a bassa profondità lungo alcuni tratti spondali.

I risultati del monitoraggio di cui al presente allegato, corredati dal necessario commento dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti, devono essere presentati alle Amministrazioni competenti entro il 30 novembre di ogni anno (ad eccezione delle analisi di cui al punto 2 a) che, come già specificato, devono essere inviate trimestralmente).



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6. AGGIORNAMENTI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E FOTOGRAFICI AEREI

Per tutto il periodo di autorizzazione la rete di appoggio plano-altimetrico, esistente deve essere mantenuta in opera secondo le modalità di realizzazione, a suo tempo adottate, che di seguito vengono richiamate:

6.1. Rete di appoggio

6.1.1. Rete plano-altimetrica.

Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

6.2. Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati

- 6.2.1. I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.
- 6.2.2. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico.
I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.
- 6.2.3. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastrino in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.
- 6.2.4. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.
- 6.2.5. La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni individuate al punto 5 almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 6.2.6. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6.3. Sezioni batimetriche

- 6.3.1. Le sezioni batimetriche della cava devono essere eseguite prevalentemente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, parallele fra di loro, ed in numero non inferiore a 3; inoltre almeno 2 sezioni devono avere senso perpendicolare alle precedenti.
L'allineamento di ogni sezione deve essere materializzato con i vertici quotati suddetti, ubicati ad una distanza non superiore a 30 m dalla sponda corrispondente.

6.4. Tolleranze

- 6.4.1. Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0,30 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,02 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.
- 6.4.2. Quote: s.q.m. +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,01 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali; +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.
- 6.4.3. Misure batimetriche: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri.

6.5. Rilievi di dettaglio

- 6.5.1. L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde.
La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

6.6. Restituzione dei rilievi

- 6.6.1. L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.
Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.
L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.
- 6.6.2. Sezioni batimetriche: Le sezioni batimetriche devono essere indicate in pianta con linee a tratti e relative sigle a caratteri numerici. Il disegno delle sezioni deve essere effettuato in scala isotropa e nella medesima scala delle planimetrie.



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6.7. Segni convenzionali relativi ai rilievi

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm
Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

6.8. Aggiornamenti e verifiche topografiche e batimetriche

- 6.8.1. La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici e batimetrici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il 30 novembre, di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti.
Per gli aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.
- 6.8.2. Ogni due anni, entro il 31 dicembre, deve essere presentata copia di 3 fotografie aeree (atte alla restituzione fotogrammetrica), in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.
- 6.8.3. Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

6.9. Elaborati per la verifica annuale

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

- 6.9.1. Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione.
- 6.9.2. Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.
- 6.9.3. Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.
- 6.9.4. Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.
- 6.9.5. Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di ~~modifiche~~ riposizionamento dei vertici quotati.



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

7. AGGIORNAMENTI E VERIFICHE AMBIENTALI E DI RECUPERO

- 7.1. La ditta esercente è tenuta a presentare entro il 30 novembre di ogni anno, alle Amministrazioni competenti, le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente.
- 7.2. Ogni due anni, entro il 30 novembre, la ditta è tenuta a presentare una verifica ed aggiornamento delle analisi di inputs-outputs già eseguite ed allegate al progetto.

8. MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

La ditta esercente è tenuta a presentare con frequenza annuale, entro il 30 novembre, e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, alle Amministrazioni competenti relazione ed elaborati di verifica riguardanti:

- le sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico allegato al progetto;
- le ipotesi e le conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico allegato al progetto.

9. AMMINISTRAZIONI COMPETENTI A CUI INVIARE I MONITORAGGI

Tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopracitate alle Amministrazioni Comunali in cui è situata l'attività estrattiva, alle Amministrazioni Regionale, all'ARPA e all'Ente di Gestione dell'Area protetta.

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
E DI RINATURAZIONE DI UN'AREA PARZIALMENTE DEGRADATA
LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL PO, MEDIANTE ESTRAZIONE DI
INERTI, IN LOCALITÀ CASCINA GIANDUIA
COMUNE DI FONTANETTO PO (VC)**

CONVENZIONE

TRA

L'ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TRATTO VERCELLESE E ALESSANDRINO (d'ora in poi definito "Ente-Parco") con sede in Valenza, _____, in persona del Direttore dott. Dario Zocco, _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione in piazza Giovanni XXIII, n. 6 – Valenza (AL), in esecuzione della deliberazione G.E. n. ... del .../.../....., della determinazione dirigenziale n. ... del .../.../..... e della D.G.R. n.-..... del .../.../....., esecutive ai termini di legge

E

La ditta ECO PROGETTO Z s.r.l. (d'ora in poi definita "Ditta"), Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, rappresentata dal sig. Gianfranco ZANERO, in qualità di legale rappresentante, nato a _____ il .../.../..... e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso _____

PREMESSO CHE

1. la L.R. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere", come modificata dalla L.R. n. 44/2000, prevede che la Giunta Regionale provveda in merito alle attività estrattive ubicate in aree destinate a Parco Regionale o ad Aree Protette;
2. con L.R. 17 aprile 1990 n. 28 (e s.m.i.) è stato istituito il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;

1. con deliberazione n. 981-4186 dell'8/3/1995 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha approvato il Progetto Territoriale Operativo "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po" (PTO-Po);
2. con deliberazione n. 982-4328 dell'8/3/1995 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha approvato il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po (PdA);
3. la Ditta ha presentato un progetto di rinaturazione tramite intervento estrattivo, con contestuali e successivi interventi di recupero e riqualificazione ambientale, su aree ubicate in località Cascina Gianduia, nei comuni di Fontanetto Po (VC) e Gabiano (AL);
4. con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 68 del 20/11/2006 era stata espressa una prima valutazione positiva in merito all'ipotesi progettuale di riqualificazione naturalistico-ambientale in località Cascina Gianduia nei comuni di Fontanetto Po e Gabiano, da attuare mediante l'asportazione di materiale litoide e conseguente risistemazione in senso naturalistico di un'area di circa 25 ha, nella golena del Fiume Po, in prossimità dello sbocco della Roggia Logna nel Fiume Po, ed è stata formalmente fatta propria e promossa l'iniziativa, così come previsto dall'art. 3.10, comma 2, lett. a.2) delle Norme di Attuazione del Piano d'Area;
5. l'area su cui insiste l'intervento in oggetto rientra interamente all'interno del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po ove è classificata, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 28/1990 (e s.m.i.), come Zona di Salvaguardia e si colloca, ai sensi del PdA, all'interno della Fascia di Pertinenza Fluviale, nella zona contrassegnata dalla sigla 115.N2;
6. l'area oggetto di intervento si trova al di fuori degli ambiti di rilievo territoriale su cui il PdA detta indirizzi progettuali specifici;
7. tramite l'operazione descritta sarà possibile raggiungere uno degli obiettivi fissati dalla scheda della Zona 115.N2 del PdA (*rinaturalizzazione delle sponde*), consentendo di incrementare la biodiversità della zona e con essa il suo valore naturalistico, e di ampliare l'area golendale a favore dell'espansione delle piene e della fitodepurazione delle acque;

1. le Norme di Attuazione del PdA prevedono, all'art. 3.10 comma 2, la stipula di una Convenzione tra la Ditta esecutrice dell'intervento e l'Ente-Parco e tale convenzione deve prevedere, nel dettaglio, le modalità di prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti;
2. la Ditta ha in proprietà i terreni, per la maggior parte soggetti ad evoluzione spontanea, individuati al N.C.T. del Comune di Fontanetto Po (VC) al Foglio ... mappali ..., ..., ..., ..., ... e del Comune di Gabiano (AL) al Foglio ... mappali ..., ..., ..., ..., ...;
3. con deliberazione n. ...-..... del .../.../....., la Giunta Regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998, e Valutazione di Incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16/11/2001, comprensivo delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche (D.lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 20/1989) sulla Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino", in merito all'intervento oggetto della presente Convenzione;
4. con determinazione del Direttore della Direzione Industria della Regione Piemonte n.....del....., è stata concessa alla Ditta l'autorizzazione relativa all'intervento oggetto della presente Convenzione, fino a, ai sensi delle LL.RR. n. 69/1978, n. 44/2000, n. 28/1990, n. 65/1995 e n. 38/1998;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

5. - La Ditta come da determinazione del Direttore della Direzione Industria della Regione Piemonte n.....del....., è autorizzata all'attività estrattiva in località Cascina Gianduia nei comuni di Fontanetto Po (VC) e Gabiano (AL) e alla contestuale realizzazione degli interventi di rinaturazione e di riassetto idraulico previsti dal progetto in oggetto, fino al

1. - Fa parte integrante della presente Convenzione tutta la documentazione tecnica presentata dalla Ditta in allegato all'istanza, ai sensi delle LL.RR. n. 69/1978 (e s.m.i.), n. 20/1989 e n. 40/1998.

2. - I lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo la cronologia e le prescrizioni allegate alla determinazione del Direttore della Direzione Industria della Regione Piemonte n.....del....., che qui si intendono integralmente richiamate.

3. - Con il progressivo completamento dei lavori di recupero ambientale nei singoli lotti, l'Ente-Parco potrà utilizzare gratuitamente, per i suoi compiti di istituto e previo accordo con la Ditta, le aree che man mano si renderanno disponibili, senza attendere il perfezionamento del trasferimento della proprietà, rimanendo a carico della Ditta gli oneri per la manutenzione, il buon attecchimento e il governo della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea di nuovo impianto.

Entro 6 mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione estrattiva la Ditta provvederà a trasferire gratuitamente all'Ente-Parco tutte le aree (oggetto dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. del .../.../.....) comprese nel progetto complessivo di rinaturazione, come di seguito elencato, con spese dell'atto e di registrazione a carico dell'Ente-Parco:

Aree oggetto di cessione gratuita all'Ente-Parco, in comune di Fontanetto Po (Foglio ..., mappali nn. e ...) e in comune di Gabiano (Foglio ..., mappali nn. e ...); di cui sottoposte ad attività estrattiva in comune di Fontanetto Po (Foglio ..., mappali e ...) e in comune di Gabiano (Foglio ..., mappali nn. e ...).

Per delimitare i confini catastali delle aree oggetto di cessione all'Ente-Parco, la Ditta posizionerà idonei caposaldi in cemento che costituiranno termini di riferimento.

Le spese relative ad eventuali atti di frazionamento, di concessione e alla relativa registrazione sono a carico della Ditta.

Qualora il progetto complessivo approvato non sia conseguibile, come previsto dal programma di coltivazione oggetto dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978, nel periodo di efficacia dell'autorizzazione stessa, e di questa si dovesse chiedere il rinnovo, per il completamento del progetto complessivo, le obbligazioni di cui sopra dovranno essere adempiute entro 24 mesi successivi alla scadenza della rinnovata autorizzazione, salvo l'ulteriore termine di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

La sistemazione di eventuali aree non scavate e comprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con la Commissione istituita ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della presente Convenzione.

La Ditta si impegna a prelevare, mantenendo integro l'apparato radicale, e a ripiantare opportunamente (secondo le indicazioni fornite dall'Ente-Parco) gli esemplari arborei di interesse naturalistico di dimensioni compatibili (altezza sino a 4-5 metri) radicate nelle aree interessate da attività estrattive o movimenti di terra.

1. - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di impedimenti comprovati e verificati tra le parti, nei termini previsti dal progetto stesso, potrà essere rilasciato, una sola volta, ulteriore rinnovo per il completamento del progetto per un periodo che sarà stabilito di comune intesa tra le parti, considerate le motivazioni che lo giustificano, comunque non superiore a 12 mesi né per una quota superiore al 20% dell'area interessata dal progetto originariamente approvato.

Conseguentemente, gli effetti stabiliti dalla presente Convenzione potranno essere prorogati per pari tempo.

2. - Ogni variazione progettuale dev'essere oggetto di specifica istanza e autorizzazione ai sensi delle LL.RR. n. 69/1978, n. 45/1989, e D.Lgs. n. 42/2004, fatta salva la preventiva Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/1998 e Valutazione di Incidenza ai sensi del Regolamento n. 16 del 16/11/2001.

3. - La Ditta è tenuta ad impedire l'accesso all'area di cava con la messa in opera di idonee barriere.

È fatta salva la possibilità, qualora si verificano fatti dolosi o colposi che arrechino danno all'ambiente, dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, ai sensi dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

1. - La Ditta nomina Direttore dei lavori il ... il quale dovrà produrre alla scadenza di ogni anno solare relazione tecnica a consuntivo degli interventi realizzati da inviare all'Ente-Parco e al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte.

Il Direttore dei lavori è tenuto ad avvalersi di esperti, iscritti agli Ordini Professionali, per quanto concerne consulenze e relazioni relative ai settori progettuali specifici.

2. - È fatto obbligo alla Ditta di mettere a disposizione dei funzionari, preposti al controllo dei lavori, tutti i mezzi necessari alle verifiche periodiche e comunque ritenute necessarie dagli Enti interessati.

3. - La Ditta si impegna a versare all'Ente-Parco la somma di € 0,19 (zerovirgoladiciannove) per ogni metro cubo estratto, adeguata biennialmente con deliberazione della Giunta Regionale in base agli aggiornamenti ISTAT, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 22-6045 del 4/6/2007, a titolo di contributo della spesa, per gli interventi finalizzati agli scopi previsti dalla legge istitutiva e dagli strumenti di pianificazione del territorio protetto.

Tale somma è dovuta in relazione alla cubatura estraibile prevista dal progetto autorizzato ai sensi della L.R. 69/1978 (e s.m.i.), come indicato dalla D.G.R. n. 22-6045 del 4/6/2007.

La corresponsione della somma di cui sopra è commisurata al periodo previsto per il completamento del progetto estrattivo e suddivisa pertanto in rate semestrali di importo equivalente, da corrispondersi entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal primo semestre utile di efficacia della presente Convenzione.

Nel caso in cui esigenze di mercato determinino un più rapido esaurimento dell'intervento, la somma residua sarà corrisposta entro 3 mesi dalla comunicazione di avvenuta ultimazione delle operazioni di realizzazione del progetto estrattivo.

Nel caso invece venga concessa una proroga, le somme già corrisposte in più rispetto alle quantità effettivamente estratte saranno conteggiate anche con riferimento all'autorizzazione di proroga.

Nel caso di sopravvenienza di legge statale o regionale che stabilisca l'obbligo del versamento del contributo ai soggetti che la legge stessa indicherà, l'impegno convenzionale di cui al precedente comma si intenderà automaticamente risolto per il necessario adeguamento a quello di legge.

1. - Le garanzie dovute ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 69/1978 (e s.m.i.), così come definite nell'autorizzazione con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Industria n. del....., sono fornite all'Ente-Parco dalla Ditta, che presta apposita fidejussione assicurativa rilasciata da per l'importo di € (...../00) a favore della Regione Piemonte, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di riqualificazione ambientale previste dal progetto.

2. - L'esecuzione completa e regolare delle opere secondo la cronologia di progetto sarà soggetta a controllo tecnico da parte dell'Ente-Parco e del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte, e dovrà risultare da apposito verbale di verifica redatto in sede di sopralluogo.

Viene inoltre istituita una Commissione di controllo in cui saranno rappresentati il Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l'Ente-Parco, il Comune di Fontanetto Po, il Comune di Gabiano e la Ditta.

3. - Al termine dell'intervento, la Ditta si impegna alla rimozione di tutti gli impianti per la lavorazione degli inerti e delle strutture tecniche, strutturali ed infrastrutturali presenti in cantiere, in accordo con quanto previsto dal progetto.

Dal canto suo, allo scopo di favorire e sostenere l'attuazione del progetto, l'Ente-Parco si impegna a rilasciare eventuali pareri funzionali alla realizzazione di strutture richieste da eventuali future norme concernenti la sicurezza dei lavori o finalizzate ad una migliore lavorazione e commerciabilità del materiale estratto.

Le suddette strutture sono da considerarsi precarie e conseguentemente dovranno essere smantellate a fine lavori e l'area interessata dovrà essere recuperata secondo il progetto complessivo approvato.

1. - Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione o non esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non sia stato possibile definire bonariamente, viene deferita alla decisione del Foro di Alessandria.

2. - La presente Convenzione fa salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 della L.R. n. 69/1978 (e s.m.i.) in materia di Polizia Mineraria e diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.

La presente Convenzione sarà registrata con spesa a carico della Ditta .

Valenza,

Per l'Ente-Parco

(Il Direttore – DARIO ZOCCO)

Per la Ditta

(Il Legale Rappresentante – GIANFRANCO ZANERO)



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data 15 FEB 2011

Protocollato 6260/10.30914

Rif. n. 2966/DB08.14 del 25/01/2011
Rif. Pratica n. DB08/2/2011/49

Al Responsabile del procedimento
del Settore Pianificazione e Verifica
Attività Estrattiva
Dott. Piero DELLA GIOVAMPAOLA

Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
del Piemonte

Oggetto: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. – Parte III
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : FONTANETTO PO (Vc) – GABIANO (AI)
Intervento: Intervento di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area
parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione
di inerti, in località "Cascina Giandula".
Istanza : Ditta "ECO PROGETTO Z" S.r.l.
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998, D.P.R. 357/1997 e
Regolamento n. 16 del 16/11/2001, indetta per il giorno 15 febbraio 2011.

Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 635/DB16.05 del 21/01/2011
qui pervenuta dalla Direzione Attività Produttive – Settore Pianificazione e Verifica Estrattiva
in data 25/01/2011, relativa alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 15/02/2011,

esaminata la documentazione progettuale qui pervenuta dallo studio di
ingegneria Hydrodata S.p.A. in data 04/11/2009 in allegato alla nota ST/as/911 del
02/11/2009,



Rif. Pratica n. DB08/2/2011/49

vista la documentazione progettuale integrativa qui pervenuta dalla Società "ECO PROGETTO Z S.r.l." in data 14/01/2011 con nota dell'11/01/2011,

preso atto dello stato dei luoghi in corso di sopralluogo congiunto effettuato in data 15/10/2009,

constatato che l'intervento consiste nella realizzazione di interventi di riqualificazione fluviale e rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po mediante estrazione di inerti, da ubicarsi in località "Cascina Gianduia", sul territorio dei Comuni di FONTANETTO PO e di GABIANO,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visti gli artt. 146 comma 6 e 159 comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i,

verificato che il Comune di FONTANETTO PO non risulta idoneo all'esercizio della delega,

accertata la conformità dell'intervento proposto con i finalità di tutela degli aspetti fisico-naturalistici dell'ambito vincolato ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 lettera c)- Fascia di rispetto del Fiume Po, lettera f) tratto vercellese-alessandrino del Parco Fluviale del Po e lettera g) territori coperti da foreste e boschi,

verificata altresì la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt.13-14-16-18-26 e 33),

visto che il Comune di GABIANO risulta dotato della Commissione Locale per il Paesaggio pertanto le valutazioni circa il progetto in parola saranno formulate e rilasciate dalla suddetta Commissione,

considerato che non necessita l'apertura di nuova viabilità di accesso in quanto il lotto interessato dalle opere proposte risulta già dotato di strade,

constatato che l'area in parola risulta distante oltre 1,5 km. dalle prime abitazioni dell'abitato di Fontanetto Po,

Rif. Pratica n. D308/2/2011/49

visto che la zona d'intervento è mitigata lungo il suo perimetro da un piantamento di pioppi e da formazioni spontanee di frassini e salici utili a mascherare le opere dalle varie ottiche visuali e che l'adiacente area pic-nic è anch'essa "separata" dall'area in oggetto da una ideale cortina a pioppeto,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale da realizzarsi sul territorio del Comune di FONTANETTO PO alle seguenti condizioni:

- gli isolotti siano ricavati in prossimità della presenza del maggior carico vegetazionale naturale ed ulteriormente potenziati mediante piantumazione di specie idonee al sito;
- le scarpate perimetrali all'area umida che si verranno a creare al termine dei lavori di estrazione siano realizzate con pendenze dolci e naturalmente digradanti, debitamente piantumate con specie arboree ed arbustive poste a macchia in modo naturaliforme tali da ricostituire l'ecosistema fluviale;
- le strade bianche che si trovano a ridosso ed in prossimità del lotto interessato dalle opere proposte siano, se necessario, ricaricate e ben costipate ma lasciate allo stato naturale;
- i gabbioni metallici previsti allo sbocco sul fiume Po siano collocati in modo tale da non creare danno alla naturalità dei luoghi e mitigati quanto più possibile.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è altresì inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che




Rif. Pratica n. DB08/2/2011/49

tale relazione potrà tradursi in autorizzazione paesaggistica solo nel caso in cui tale parere non sia reso nei termini stabiliti dalla legge.

Si sottolinea, a tal proposito, l'obbligo da parte del Responsabile del procedimento in indirizzo di convocare il Soprintendente.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.


Il Funzionario istruttore
Sandra GILLIO


Il Dirigente del Settore
Arch. Osvaldo Ferrero



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Parma, 15 FEB. 2011

Prot. N. 356 /AP 6.1


Rif. Vs. prot. 635 del 21.01.2011
Rif. Ns. prot. 538 del 27.01.2011

Alla Regione Piemonte
Direzione Attività Produttive
Settore Pianificazione e
Verifica Attività Estrattive
Via Pisano, 6
10152 TORINO

e p.c.: Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del suolo, Economia
montana e foreste
Settore Pianificazione
Difesa del suolo
Via Petrarca, 44
10126 TORINO

Settore Compatibilità e procedure
integrate
Nucleo centrale dell'Organo
Tecnico Regionale

All'Ente di gestione del Sistema
delle aree protette della fascia
fluviale del Po, tratto vercellese e
alessandrino
Piazza Giovanni XXIII, 6
15048 VALENZA (AL)



**Oggetto: Progetto degli interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di una area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti - Comuni di Fontanetto Po (VC) e Gabiano (AL) - proponente ECO PROGETTO Z srl.
Risposta alla nota Prot. nr. 635/DB1605 del 21/01/2011.**

Con riferimento al procedimento in corso dell'istruttoria in oggetto, si riassume e rappresenta quanto segue.

Con precedenti note prot. 1127 del 04/03/2010 e prot. 2195 del 21/04/2010 questa Autorità di bacino ha sollecitato la necessità, ai fini della valutazione ex art. 36 del PAI, di dotarsi di uno strumento di copianificazione contemperante le varie azioni che comportano asportazione di materiali litoidi o sedimenti (attività estrattiva, rinaturazione e gestione dei sedimenti), da condividere con le amministrazioni direttamente coinvolte nell'istruttoria dei progetti relativi a dette azioni.

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

Poiché i tempi di realizzazione di questo strumento appaiono però superiori a quanto all'epoca ipotizzato, la scrivente conviene sull'opportunità di dare seguito comunque all'istruttoria del progetto in questione, pertanto, richiamando le due note sopra citate, richiede che venga trasmessa la documentazione esplicitamente prevista dalla direttiva rinaturazione e ne siano rispettati i contenuti, in particolare:

- a) Trasmissione degli elaborati previsti dalla Direttiva rinaturazione, più specificatamente l'allegato 1 (art. 5, comma 1) e gli elaborati da 1 a 12 ed il 14 dell'allegato 2 (art. 5, comma 4). Pur riconoscendo che molti degli elementi richiesti sono contenuti negli elaborati già trasmessi, si segnala la difficoltà ai fini della valutazione di competenza ad estrapolare le informazioni necessarie ed esplicitamente richieste dai citati elaborati, che sono esclusivamente impostati per rispondere strettamente alle richieste del DPAE e di alcune norme, in prevalenza regionali. Si chiede pertanto di predisporre almeno un elaborato di raccordo tra gli elaborati richiesti dalla Direttiva rinaturazione e quelli già prodotti e trasmessi, oltre alla implementazione o elaborazione ex-novo di quanto eventualmente è ancora mancante.
- b) Criteri di intervento: che siano rispettati i criteri di intervento della Direttiva rinaturazione relativamente al soprassuolo (art.3, comma 6) e agli interventi che comportano movimentazione e/o asportazione di materiale litoide (art.3, comma 6). Si chiede quindi che siano espresse risposte puntuali alla congruità delle previsioni progettuali con la direttiva, con particolare riferimento all'art. 4 (criteri di intervento).

Si fa presente che la scrivente Autorità procederà alla valutazione tecnica di competenza nei tempi di legge (L. 241/1990) non appena ricevuta la documentazione relativa ai punti a) e b) e infine si chiede di trasmettere gli elaborati progettuali completi in copia cartacea e su supporto informatico.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Puma

Referente: Dott. Christian Farioli
Dirigente di struttura: Ing. Alessio Picarelli
RIN106/2011
v.a. 964, 976, 982, 984, 989, 991, 998, 1028, 1030, 1041,
1055, RIN103



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Prot. N. /AP 6462 (6.1)

Rif. Vs. prot. 9563 del 01.09.2011
Rif. Ns. prot. 6010 del 05.09.2011

Parma, 21 SET. 2011

Regione Piemonte
Direzione Attività produttive
Settore Pianificazione e
verifica attività estrattive
Via Pisano, 6
10152 TORINO

e, p.c.: Regione Piemonte
Direzione OO PP, difesa del suolo,
economia montana e foreste
Settore Pianificazione e difesa del
suolo
Settore decentrato OOPP e difesa
assetto idrogeologico di Vercelli
Settore decentrato OOPP e difesa
assetto idrogeologico di
Alessandria
Corso Bolzano, 44
10126 TORINO

Regione Piemonte
Direzione Programmazione
strategica, politiche territoriali ed
edilizia
Corso Bolzano, 44
1012 TORINO

Regione Piemonte
Direzione Ambiente
Via Principe Amedeo, 17
10126 TORINO

Parco Fluviale del Po e dell'Orba
Piazza Giovanni XXIII, 6
15048 VALENZA (AL)

AIPO Area idrografica Po
piemontese
Via Garibaldi 75
43100 PARMA



ci-8-30.30

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

Alla Società ECOPROGETTO Z srl
Via Bandello, 17
10100 TORINO

Oggetto: Istruttoria integrata della Fase di valutazione art. 12 L.R. 40/1998 e Valutazione di incidenza prevista dal DPR 357/1997 inerente il *“Progetto degli interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti - Comuni di Fontanetto Po (VC), località Cascina Gianduia, e Gabiano (AL)”*, proponente Società ECOPROGETTO Z srl. Risposta alle note prot. nr. 9563/DB1605 del 01/09/2011 (ns. prot. nr. 6010 del 05/09/2011) e prot. nr. 1577/DB1605 del 17/02/2011 (ns. prot. nr. 1162 del 24/02/2011).

Art. 36 PAI – Comuni di Fontanetto Po (VC) e Gabiano (AL), fiume Po, sponda sinistra.

Con riferimento al procedimento in corso dell'istruttoria in oggetto, alle note di codesto settore della Regione Piemonte ivi citate e alla nota trasmessa direttamente dal soggetto proponente in data 24/03/2011 (contenente le integrazioni progettuali conseguenti la nota della scrivente prot. 956 del 15/02/2011), pervenuta a questa Autorità di bacino in data 30/03/2011 (prot. 2117), si comunica l'esito della valutazione tecnica di competenza del progetto in questione, ai sensi degli artt. 36 (con relativa *Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione*) e 32 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (approvati rispettivamente con DPCM del 05/06/2007, GU nr. 28 del 02/02/2008 e DPCM del 24/05/2001).

Dall'analisi degli elaborati trasmessi si evince quanto segue.

L'intervento in questione si colloca in una ristretta area golenale compresa fra la difesa esistente sulla sponda dell'alveo inciso e il tracciato dell'argine golenale in progetto individuato nella Variante al PAI del Po casalese (deliberazioni n. 10/2008 e n. 7/2010) per la realizzazione di una delle tre aree golenali chiuse funzionali alla laminazione controllata delle piene del fiume Po a monte di Casale Monferrato.

L'opera spondale, in particolare, è classificata nel Programma generale di gestione dei sedimenti (Deliberazione n. 3/2008) come “strategica”, in quanto funzionale alla difesa del futuro argine golenale da possibili processi di instabilità morfologica dell'alveo e riattivazione del paleo alveo presente nell'area medesima e attivo fino agli anni '50 - '60.

Gli interventi di rimodellamento dell'area golenale medesima previsti nel progetto di rinaturazione proposto, potrebbero pertanto aggravare e compromettere la stabilità della difesa spondale esistente e conseguentemente il futuro argine golenale retrostante. La stessa relazione idraulica allegata al progetto evidenzia che *“l'intervento potrebbe favorire la riattivazione del paleo alveo”*, presente all'interno dell'area golenale, *“in quanto si osserva un modesto incremento della velocità di deflusso in corrispondenza dei tratti di sponda sui quali avvengono le tracimazioni”*.

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

A ciò si aggiunga che, sebbene in linea di massima gli aspetti di rinaturazione dell'intervento in oggetto possano essere ritenuti compatibili e migliorativi della situazione attuale, va altresì detto che l'incremento relativo dei benefici riconducibili alla rinaturazione è piuttosto modesto, per le ragioni di seguito esposte, a fronte, peraltro, di un costo ad ettaro molto alto, come rappresentato nella relazione descrittiva del "Recupero ambientale e rinaturazione" del progetto.

Dal raffronto tra la situazione attuale e quella di progetto emerge che l'area è già attualmente una mosaicatura di sistemi seminaturali (che sono prevalenti, con formazioni erbacee ed altre arbustive da neocolonizzazione, sebbene in parte degradate per effetto soprattutto della presenza di specie alloctone), di sistemi naturali (costituiti soprattutto dai ghiareti tipici del tratto medio del Po, importanti per alcune specie autoctone della fauna e della flora), in parte anche sovrapposti ai seminaturali già citati e, solo in minima parte, di agroecosistemi (pioppicoltura). Tanto è che, in base alle stime di biodiversità complessiva fatte secondo i valori di LBI (*Landscape Biodiversity Index*) l'area di intervento presenta un valore indicativo del 68% con riferimento agli anni 1954-55 e del 55% con riferimento agli anni 1998-2000, che indicano una modesta perdita di biodiversità e il mantenimento di un livello medio-alto.

Inoltre, l'intervento si sviluppa in gran parte (91%) su pertinenze già demaniali, pertanto non si prospetta neanche quel beneficio derivante dalla cessione dei terreni privati alla collettività.

Per le considerazioni sopra espresse, si ritiene che complessivamente l'intervento in oggetto non sia al momento compatibile con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, ma si segnala l'opportunità, e anche la necessità, che l'intervento sia riconsiderato ed integrato nell'ambito della progettazione complessiva prevista nella Variante al PAI, così da conseguire in modo coordinato obiettivi di sicurezza idraulica, recupero morfologico e rinaturazione.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Puma

Referente: Dott. Christian Farioli
Nucleo di valutazione: Settori Tecnici II e I/
Dirigente di struttura: Ing. Alessio Picarelli

RIN117/2011

v.a. RIN111, RIN108, RIN 106, RIN103, 1055,1041, 1028, 1030, 998, 991, 989,
984, 982, 976, 964, 893, 892, 831, --

	REGIONE PIEMONTE Parco Fluviale del Po e dell'Orba	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 031606 16 FEB. 2011 Prot. N. <u>1548/153/1675</u> C.L. 13 200 10 20
	REGIONE PIEMONTE	

PROT. N. 93

Valenza, 14 febbraio 2011

DETERMINAZIONE N. 93

*di impegno di spesa
senza impegno di spesa*

Oggetto

Intervento di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti, in località Cascina Gianduia del comune di Fontanetto Po (VC) e parzialmente comune di Gabiano (AL), presentato dalla Società ECO PROGETTO Z sri. Parere ai sensi delle LL.RR. n. 69/1978 (e s.m.i.), n. 65/1995 e D.Lgs. 42/2004.

Vista la L.R. 17.4.1990, n. 28 "Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione" (e s.m.i.);

Richiamati il Piano d'Area (PdA) del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato con Deliberazione C.R. n. 982-4328 dell'8.3.1995 e il Progetto Territoriale Operativo (PTO-Po) "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po", approvato con Deliberazione C.R. n. 981-4186 dell'8.3.1995;

Vista la deliberazione G.E. n. 68 del 20/11/2006, con la quale era stata espressa una prima valutazione positiva in merito all'ipotesi progettuale di riqualificazione naturalistico-ambientale in località Cascina Gianduia del comune di Fontanetto Po (VC) e parzialmente comune di Gabiano (AL), da attuare mediante l'asportazione di materiale litoide e conseguente risistemazione in senso naturalistico di un'area di circa 25 ettari, nella golena del Fiume Po;

Dato atto che con la suddetta deliberazione era anche stato promosso l'intervento, così come previsto dall'art. 3.10, comma 2, lett. a2) delle Norme di attuazione del Piano d'Area, in quanto avente le caratteristiche di intervento di ripristino ambientale e di costituzione di un'area di interesse naturalistico;

Preso visione dell'istanza pervenuta il 26/08/2009, successivamente integrata il 13/1/2011 dalla ditta ECO PROGETTO Z S.r.l. di Crescentino (VC), per l'approvazione dell'intervento di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata, mediante estrazione di inerti, in località Cascina Gianduia del comune di Fontanetto Po (VC) e parzialmente comune di Gabiano (AL)", a seguito della richiesta di integrazioni del 22/4/2010 scaturita dalle sedute della Conferenza dei Servizi;

Considerato che il progetto proposto si pone come intervento di rinaturazione, pertanto conforme alla Direttiva Rinaturazione emanata dall'Autorità di Bacino (art. 36 del PAI come modificato dalla

Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2006, approvata con DPCM 5 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2008);

Dato atto che l'8/10/2009 e il 12/11/2009, su convocazione del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte, si sono svolte le riunioni della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 40/1998, comprendenti anche un sopralluogo sull'area di intervento;

Ritenuto pertanto opportuno esprimere il parere previsto dalla normativa vigente, in merito al progetto in esame, come descritto in dettaglio nel dispositivo del presente atto;

Vista la bozza di Convenzione, da stipulare tra la ditta ECO PROGETTO Z srl e l'Ente-Parco;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 13, comma 12, della L.R. n. 65/95;

Vista la L.R. 28.7.2008, n. 23

Visto l'art. 159 del D.Lgs. 42/2004;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Regolamento per l'espressione dei pareri, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente-Parco con deliberazione n. 4 del 29.3.1999;

DETERMINA

di esprimere **parere favorevole** in merito all'istanza di cui in premessa, relativa all'intervento di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata mediante estrazione di inerti, in località Cascina Gianduia del comune di Fontanetto Po (VC) e parzialmente comune di Gabiano (AL)", proposto dalla ditta ECO PROGETTO Z srl, sulla base delle considerazioni effettuate in premessa, in quanto conforme alle Norme del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, **a condizione che:**

- a) **a lavori ultimati, la superficie coperta da acque, che nella configurazione progettuale risulterebbe circa il 53,4% rispetto all'area complessivamente soggetta all'intervento di riqualificazione fluviale e di rinaturazione, sia ridotta a un valore inferiore al 50%;**
- b) **i lotti siano coltivati e ripristinati in modo consequenziale per limitare il disturbo arrecato dalle operazioni di scavo;**
- c) **in fase di coltivazione i lotti siano delimitati mediante il posizionamento di picchetti per facilitare le attività di controllo;**
- d) **le aree naturali (isole non oggetto di scavo) vengano delimitate prima dell'inizio dei lavori di coltivazione;**
- e) **siano posizionate apposite aste graduate riferite a un caposaldo per delimitare la fascia di oscillazione della falda e renderne visualizzabile con immediatezza il valore assoluto in metri s.l.m.;**
- f) **il materiale vivaistico impiegato appartenga a provenienze della Pianura Padana occidentale e, per quanto riguarda le specie Pioppo nero (*Populus nigra*) e Pioppo bianco (*Populus alba*) siano impiegate esclusivamente pioppelle provenienti da collezioni genetiche di cloni selezionati di provenienza piemontese, come quelli conservati presso l'Unità di ricerca per le Produzioni Legnose Fuori foresta del C.R.A. (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura del Ministero per le risorse Alimentari, Agricole e Forestali) a Casale Monferrato;**
- g) **sia valutata attentamente la necessità di installare protezioni alle piantine per proteggerle dai danni da roditori e lagomorfi;**

- h) almeno una volta all'anno (nel periodo da agosto a settembre) sia effettuato il taglio delle piante esotiche arboree e arbustive presenti nella porzione sud dell'area di intervento non soggetta a escavazione, previa verifica con il Responsabile del Settore Agro-Forestale dell'Ente-Parco;
- i) sia effettuato il monitoraggio qualitativo delle acque superficiali, nella Roggia Logna e nel Flume Po, nelle fasi *post-operam*, al fine di verificare l'effetto fitodepurante determinato dalla presenza della zona umida;
- j) siano definiti in dettaglio, in fase di esecuzione del progetto, i percorsi e gli interventi per la fruizione dell'area, da concordare con la Responsabile del Settore Fruizione e Didattica dell'Ente-Parco;
- k) sia predisposto il Piano di Monitoraggio degli anfibi.

firmato in originale

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

.....

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

Valenza, 14/2/2011

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

**IL RAGIONIERE
EUGENIO TIMO**

ale del Po



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli

roberto.crivelli@regione.piemonte.it

Data **14 FEB. 2011**

Protocollo 10976 /DB 14.12




Alla **REGIONE PIEMONTE**
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Settore Pianificazione e Verifica Attività
Estrattiva
Via Pisano, 6
10152 TORINO

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA
MONTANA E FORESTE
Settore Attività di supporto Tecnico,
Giuridico e Amministrativo
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
c.a. Dott.ssa GAMBINO

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA
MONTANA E FORESTE
Settore Pianificazione Difesa del Suolo -
Dighe
Via Petrarca, 44
10126 TORINO

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA
MONTANA E FORESTE
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO

A.I.PO
Ufficio di Alessandria
Piazza Turati, 1
15100 ALESSANDRIA



C.L. 13 200. 10 20

Oggetto: Istruttoria integrata della Fase di valutazione art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione di Incidenza prevista dal DPR 357/1997 e dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 inerente il "Progetto degli interventi di riqualificazione fluviale e rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti - Comune di Fontanetto Po (VC) località cascina Gianduaia e Comune di Gabbiano (AL)".
Conferenza dei Servizi del 15.02.2011



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste*

*Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli
roberto.crivelli@regione.piemonte.it*

Data

Protocollo

Con riferimento alla nota prot. n. 635/DB16.05 del 21.01.2011, con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 15 febbraio 2011, lo scrivente Settore, relativamente agli aspetti di propria competenza, comunica quanto segue.

Su istanza della Ditta Eco Progetto Z s.r.l. riguardante la richiesta di concessione demaniale per utilizzo di pertinenza idraulica/sedime demaniale Fiume Po, lo scrivente Settore ha provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente (regolamento regionale n. 14/R del 06.12.2004 e D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002) per l'acquisizione di eventuali domande concorrenti.

Si è provveduto alla pubblicazione dell'istanza sul B.U.R. n. 50 del 16.12.2010 e all'albo pretorio dei comuni interessati dall'intervento e nel termine dei 30 giorni dalla pubblicazione non sono pervenute osservazioni o domande concorrenti.

Potrà intendersi acquisita da parte della Ditta richiedente la disponibilità delle aree demaniali per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione fluviale e di rinaturazione e il proponente potrà essere individuato come soggetto avente titolo al rilascio della concessione al conseguimento dell'autorizzazione idraulica di competenza A.I.PO.

La concessione pertanto potrà essere definitivamente rilasciata solo alla conclusione positiva della procedura integrata per l'approvazione del progetto (vedi nota prot. 91943/DB14.01 del 11.12.2009 del Settore Attività di supporto tecnico giuridico e amministrativo della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste).

Al riguardo si evidenzia la necessità del rilascio, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, dell'autorizzazione idraulica da parte dell'Autorità competente e qualora ciò non avvenga formalmente si richiede che nel provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi si faccia riferimento esplicito a tale autorizzazione e alle decisioni assunte in merito a questa.

Inoltre, essendo previsti interventi di estrazione ed asportazione di materiali litoidi da un corso d'acqua di II categoria, a seguito dell'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi, è necessario che l'A.I.PO predisponga il disciplinare di estrazione, così come stabilito dalla nota dell'Assessore ai lavori pubblici e difesa del suolo n. 1209/UDC/DOP del 25.07.2002, contenente gli elementi tecnici ed economici che il richiedente dovrà osservare nell'effettuazione dell'intervento.

Solo al ricevimento del suddetto disciplinare lo scrivente Settore potrà provvedere all'adozione degli atti di propria competenza per il rilascio al richiedente dei provvedimenti di concessione definitivi.

Infine, si comunica una stima preliminare, effettuata sulla base dei dati contenuti nella documentazione progettuale, degli importi relativi alla concessione per l'occupazione dell'area demaniale e per l'estrazione del materiale litoide, ai quali andranno aggiunti cauzioni (di norma pari a due annualità per l'occupazione, mentre per l'estrazione verrà determinata dall'autorità idraulica) e spese istruttorie.

Occupazione area demaniale

La superficie dell'area demaniale di cui è stata richiesta la concessione per una durata di anni **6** per uso estrattivo, risulta essere pari a **181.315 m²** e secondo l'attestazione del Comune di



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli

roberto.crivelli@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Fontanetto Po è inserita in **zona territoriale omogenea E** così come definita dallo strumento urbanistico vigente.

Ai sensi della Tabella "CANONI DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DI PERTINENZE IDRAULICHE" (Tabella A allegata alla l.r. n. 12/2004 come modificata con D.P.G.R. n. 14/2004, D.G.R. 5 - 5072 dell'08/01/2007 e l.r. 9/2007) e dei CANONI VALEVOLI PER IL TRIENNIO 2010-2012 (aggiornati ai sensi della D.D. n. 18 del 8/01/2010) l'ottenimento della concessione demaniale comporterà il pagamento di un canone annuo e di una cauzione.

- Il canone per l'occupazione delle pertinenze idrauliche sarà calcolato sulla base dei valori unitari di cui alla tabella B allegata alla legge n. 326/2003 (con riferimento alle zone territoriali omogenee previste all'art. 2 del D.M. n. 1444 del 2/4/1968 o alle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali). L'area prevista è situata in zone E, di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444 del 2/4/1968 (o nelle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali), per cui i valori unitari di cui alla tabella B (**€ 15,00 al mq occupato**) sono ridotti di $\frac{1}{2}$ (**€ 7,50 al metro quadro occupato**). Tale valore va moltiplicato per la superficie occupata con applicazione di un coefficiente di rendimento annuale pari a:
 - 1/20 per superfici fino a 2.000 mq.,
 - 1/25 per le aree eccedenti i 2.000 mq. fino a 5.000 mq.,
 - 1/40 per le aree eccedenti i 5.000 mq. (coefficiente determinato in relazione al tipo di utilizzo, all'estensione complessiva del bene occupato e alla redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta).
- A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il richiedente sarà tenuto alla prestazione, a favore della Regione Piemonte, di una cauzione infruttifera di norma pari a due annualità.
- Acquisiti dal richiedente tutti i pareri e le autorizzazioni necessari ed esauriti gli adempimenti istruttori, il responsabile del procedimento inviterà il richiedente a firmare il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente. Entro lo stesso termine il richiedente verrà invitato altresì al versamento della cauzione e dell'importo del canone demaniale anticipato. In mancanza della firma del disciplinare o del versamento delle somme richieste, la domanda di concessione sarà respinta.

Estrazione materiale litoida

Il volume estraibile complessivo ricadente in aree demaniali risulta essere di **395.000,00 m³**.

Il canone stabilito dall'Agenzia del Demanio, Filiale di Alessandria, Sezione staccata di Vercelli con nota prot. 265 del 28.02.2001 è pari a **3,36 €/m³**.

Distinti saluti

il Responsabile del Settore
(Ing. Roberto CRIVELLI)

REFERENTI:

Dott. Roberto Ivaldi

Dott. Fabrizio Finocchiaro

**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste*

*Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli
ooppvercelli@regione.piemonte.it*

Data **21 OTT. 2011**

Protocollo **81113/DB14.12**

Classificazione **013.160.040**

Alla

**REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Settore Pianificazione e Verifica
Attività Estrattiva
Via Pisano, 6
10152 TORINO**

**REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA
MONTANA E FORESTE
Settore Attività di supporto Tecnico,
Giuridico e Amministrativo
c.a. Dott.ssa GAMBINO
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO**

**REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA
MONTANA E FORESTE
Settore Pianificazione Difesa del
Suolo - Dighe
Via Petrarca, 44
10126 TORINO**

**REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA
MONTANA E FORESTE
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO**

**A.I.P.O.
Ufficio di Alessandria
Piazza Turati, 1
15100 ALESSANDRIA**



A.I.PO
Area Idrografica Po Piemontese
Via Garibaldi n. 75
43100 PARMA

Oggetto: Istruttoria integrata della Fase di valutazione art. 12 L.R. 40/1998 e Valutazione d'Incidenza prevista dal DPR 357/1997 e dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 inerente il: "Progetto degli interventi di riqualificazione fluviale e rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti – Comune di Fontanetto Po (VC) località cascina Gianduia e Comune di Gabiano (AL)".
- Riunione Organo Tecnico del 24.10.2011

Con riferimento alla nota prot. n. 11262/DB16.05 del 30.09.2011, con la quale è stata convocata una riunione dell'Organo Tecnico il giorno 24 ottobre 2011, per l'esame del progetto riportato in oggetto, questo Settore comunica che nell'ambito del procedimento amministrativo le proprie competenze sono accessorie e di natura meramente amministrativa e dovranno essere svolte al termine dei lavori della Conferenza dei Servizi e a valle dell'approvazione del progetto.

L'art. 5 del Regolamento Regionale n. 14/R del 06 Dicembre 2004, modificato dal DPR 2/R del 4 aprile 2011, "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" attuativo della Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 12, pubblicato sul B.U. 09 Dicembre 2004, n. 49 cita testualmente:

- art 5 - Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi - Gli interventi che comportano accesso in alveo, occupazione temporanea o permanente di sedime demaniale, approvati in sede di conferenza di servizi, sono segnalati dal responsabile del procedimento di approvazione ai Settori decentrati competenti per gli adempimenti relativi al rilascio della concessione.

Si resta, pertanto, nell'attesa della comunicazione del responsabile del procedimento, riguardante l'esito della Conferenza dei Servizi.

Si coglie l'occasione per evidenziare nuovamente le richieste, già contenute nella precedente nota prot. 10976/DB14.12 del 14.02.2011, che riguardano alcuni passaggi amministrativi senza i quali non sarà possibile procedere con il rilascio della concessione demaniale:



REGIONE
PIEMONTE
*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste*

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli

roberto.crivelli@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

1. Necessità del rilascio, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, dell'autorizzazione idraulica da parte dell'Autorità competente. Nel caso in cui ciò non avvenga con un documento formale, ma con un parere fornito nell'ambito dei lavori, nel provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi si dovrà fare esplicito riferimento a tale autorizzazione ed alle decisioni assunte in merito, anche alla luce del parere A.D.B.PO Prot. n. AP6462 (6.2) del 21 settembre 2011 che evidenzia la funzione strategica dell'opera idraulica esistente di competenza A.I.PO.
2. Il progetto prevede alcuni interventi d'estrazione ed asportazione di materiali litoidi da un corso d'acqua di "II categoria". A valle dell'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi, è necessario che l'A.I.PO predisponga il disciplinare d'estrazione, così come stabilito dalla nota dell'Assessore ai lavori pubblici e difesa del suolo n. 1209/UDC/DOP del 25.07.2002, contenente gli elementi tecnici ed economici che il richiedente dovrà osservare nell'effettuazione dell'intervento. Solo al ricevimento del suddetto disciplinare lo scrivente Settore potrà provvedere all'adozione degli atti di propria competenza per il rilascio della concessione.
3. Con nota prot. n. 10976/DB14.12 del 14.02.2011 è stata indicata una stima preliminare degli importi dei canoni relativi alla concessione per l'occupazione dell'area demaniale e per l'estrazione del materiale litoide. Tali importi dovranno essere ridefiniti sulla base delle effettivi valori riportati nel disciplinare predisposto da A.I.PO. Si ricorda che il pagamento del canone demaniale ed il versamento della cauzione dovranno essere effettuati prima del rilascio della concessione demaniale.

Distinti saluti

il Responsabile del Settore
(Ing. Roberto CRIVELLI)



Direzione Attività Produttive
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998 relativamente all'istruttoria integrata della Fase di Valutazione art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione d'incidenza prevista dal DPR 357/1997 inerente il "Progetto degli interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti, Comune di Fontanetto Po (VC) località cascina Gianduia e Comune di Gabiano (AL)" presentato dalla Società ECO PROGETTO Z S.r.l. - Codice M1898V.

Il giorno 15 febbraio 2011 alle ore 10.30, presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive, Via Pisano, 6 Torino, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata per concludere la Fase di Valutazione, ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 e contestuale Valutazione d'incidenza, relativamente all'istanza in oggetto.

Sono presenti i Sigg:

- Massimiliano Petricig per la Regione Piemonte Direzione Ambiente;
- Valeria Piacentini per il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale;
- Roberto Ivaldi e Roberto Crivelli e Fabrizio Fimocchi per la Regione Piemonte - Settore OO.PP. di Vercelli;
- Sandra Gillio per la Regione Piemonte - Settore Gestione e Valorizzazione del paesaggio;
- Elena Fila - Mauro per la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura;
- Lara Destro per ARPA;
- Gianni Verna per la Provincia di Alessandria;
- Fabrizio di Ruscio e Sandro Gallina per il Comune di Crescentino;
- Ettore Broveglio, Dario Zocco e Stefania Poma per il Parco Fluviale del Po;
- Vittorio Fiore, Giuseppe Accattino, Gregorio Fontana e Andrea Valente Arnaldi esperti regionali della Conferenza art. 33 l.r. 44/2000;
- Gian Franco Zanero proponente;
- Daniele Fazio, Andrea Ferrarotti, Simona Tozzi, Gianluca Mininni Aquilino Lilia e Michele Buffo consulenti della Società proponente;

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 l.r. 40/1998 è stato invitato a partecipare alla riunione il proponente.

Presiede il dott. Piero Della Giovampaola dirigente del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva e responsabile del procedimento. Partecipa il dott. Pierpaolo Varetto quale funzionario istruttore e la sig.ra Garrone con funzioni di segreteria e per la stesura del presente verbale.

Come definito nelle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi la procedura relativa all'autorizzazione dell'attività estrattiva è integrata alla Valutazione di impatto ambientale in oggetto e alla riunione partecipano anche gli esperti regionali della Conferenza prevista ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, il presente verbale assorbe pertanto le competenze di cui alla l.r. 22 novembre 1978 n. 69.

Varetto apre la seduta riassumendo lo stato della procedura in corso;

- Il progetto è stato presentato in data 30 luglio 2009;
- è stato dato avviso al pubblico con la pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 33 del 20 agosto 2009;
- in data 8 ottobre 2009 si è svolta la 1a riunione della Conferenza di Servizi e in data 15 ottobre 2009 è stato attuato il sopralluogo all'area in oggetto con contestuale riunione della Conferenza;

- in data 12 novembre 2009 si è svolta la 2ª riunione della Conferenza di Servizi durante la quale, da parte dei soggetti presenti ed interessati al procedimento, sono state definite le necessarie integrazioni progettuali e che la documentazione integrativa discussa, opportunamente coordinata, sarebbe stata richiesta con specifica nota dal Responsabile del Procedimento. Durante la riunione il Responsabile del Procedimento, prendendo atto dell'assenza di rappresentanti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po aveva fatto presente che ai sensi delle norme vigenti e in attuazione alle *"Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento VIA"* approvate con DGR del 14 novembre 2007, nel caso in cui l'Autorità non si esprima ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del PAI, in base alla disposizione contenuta nella disciplina generale della Conferenza di Servizi (art. 14 ter, comma 9 della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005), la conseguenza è comunque che il provvedimento finale, che sarà espresso a seguito del procedimento della Conferenza dei Servizi, sostituirà l'atto di competenza della predetta Autorità;
- in data 2 dicembre 2009 l'Autorità di Bacino del Fiume Po comunicava che presa visione degli elaborati non riteneva che per l'intervento si evincessero le caratteristiche di rinaturazione di cui all'art. 36 delle NTA del PAI e pertanto il progetto dovesse essere valutato come attività estrattiva per cui veniva demandata l'espressione del parere al Settore Pianificazione Difesa del Suolo regionale in adempimento alla delega attuata con la Determinazione n. 2/2004;
- su richiesta del proponente il procedimento è stato sospeso più volte, le sospensioni sono state motivate sia in relazione alla suddetta interpretazione dell'Autorità di Bacino sia in relazione alla concertazione in corso tra l'Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte e Parchi del Po piemontesi per definire un'intesa volta al "Coordinamento normativo del PAI con altri strumenti di pianificazione generale e di settore relativamente alle autorizzazioni per interventi di rinaturazione comportanti asportazione di materiali litoidi", i tempi del procedimento sono ripresi il 21 aprile 2010;
- durante il periodo di sospensione del procedimento con nota prot. 1127 del 14 marzo 2010 l'Autorità di Bacino inviava al Responsabile del procedimento un documento contenente indirizzi di copianificazione per la valutazione tecnica dei progetti di rinaturazione che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della direttiva allegata alla deliberazione n. 8 del 5 aprile 2006 (art. 36 PAI – Direttiva rinaturazione), comportano movimentazione e/o asportazione di materiali litoidi. Dall'analisi del documento emergeva come l'ipotesi di copianificazione delle diverse categorie di interventi attuabili (rinaturazione, gestione sedimenti e attività estrattive), ai fini del procedimento in oggetto, avrebbero determinato tempi non compatibili con quelli prescritti dalla l.r. 40/1998. Pertanto il Responsabile del procedimento, con nota n. 4057 del 1° aprile 2010, comunicava all'Autorità che, a meno che il proponente non ritenesse di ritirare l'istanza, il Settore avrebbe proseguito l'iter istruttorio richiedendo, nel rispetto dei tempi del procedimento e ai sensi del comma 6 dell'art. 12 l.r. 40/1998, le integrazioni progettuali definite nella Conferenza di Servizi del 12 novembre 2009. L'Autorità veniva inoltre invitata a far pervenire entro il 20 aprile 2010 (data di scadenza della sospensione del procedimento) l'elenco della documentazione necessaria, finalizzata, come sopra indicato, a rendere compatibile il progetto con la Pianificazione di Bacino;
- con nota del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva n° 4809 del 22 aprile 2010 sono state richieste le integrazioni alla documentazione progettuale condivise dalla Conferenza di Servizi del 12 novembre 2009 e richieste dai vari soggetti interessati al procedimento;
- con successiva nota n. 2195 del 21 aprile 2010, ricevuta in data 4 maggio 2010, l'Autorità di bacino del Po ha espresso il parere che la compatibilità del progetto non sia risolvibile attraverso la revisione degli elaborati progettuali bensì sia necessario giungere ad uno strumento di valutazione condiviso;
- non essendo condivisibile dal punto di vista procedurale quanto espresso dalla sopraccitata nota dell'Autorità, il Responsabile del Procedimento ha convocato per il 21 maggio 2010 una riunione dell'Organo Tecnico per definire gli adempimenti necessari;
- l'Organo Tecnico valutati gli atti ha rilevato che date le caratteristiche dell'intervento, relativamente alla localizzazione, alle dimensioni e alle positive ricadute di riqualificazione



ambientale, le argomentazioni esposte dall'Autorità di Bacino non consentono di formulare coerenti e legittimi motivi ostativi alla prosecuzione del procedimento. Pertanto, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di proseguire l'iter procedimentale restando in attesa della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa richiesta e ha comunicato tale determinazione all'Autorità e al Proponente;

- il proponente, dopo aver richiesto proroga per la presentazione degli atti integrativi, in data 17 gennaio 2011 ha presentato al Settore regionale Pianificazione e verifica delle attività estrattive e a tutti i soggetti interessati, le integrazioni e gli approfondimenti richiesti e l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, a far data dalla presentazione delle integrazioni al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale (12 gennaio 2011);
- con nota del Settore regionale Pianificazione e verifica delle attività estrattive n. 635 del 21 gennaio 2011 è stata convocata per la data odierna la terza riunione della Conferenza per concludere il procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 l.r. 40/1998 è stato invitato a partecipare alla riunione il proponente.

I professionisti consulenti del Proponente illustrano brevemente i contenuti della documentazione integrativa presentata.

La Conferenza acquisisce agli atti la seguente documentazione della quale viene data lettura:

- nota dell'Autorità di bacino del fiume Po prot. nn. 956 del 15 febbraio 2011 in relazione all'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI;
- parere favorevole del Comune di Fontanetto Po espresso con nota n. 589 del 14 febbraio 2011;
- bozza del parere favorevole all'intervento del Settore regionale Gestione e Valorizzazione del paesaggio, che sarà espresso ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, per il comune di Fontanetto Po;
- parere favorevole dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta "Parco fluviale del Po e dell'Orba" espresso con determinazione dirigenziale n. 93 del 14 febbraio 2011;
- contributo del Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli espresso con nota n. 10259 dell'11 febbraio 2011;
- nota del Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette prot. n. 2988 del 14 febbraio 2011, che esprime positivo giudizio di Valutazione di Incidenza sul progetto (DPR 357/1997);
- nota del Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico Vercelli prot. n. 10976 del 14 febbraio 2011
- contributo ARPA prot. n. 14209/ del 14 febbraio 2011;

Destro per l'ARPA conferma che le integrazioni presentate hanno dato risposte esaustive a quanto richiesto. In merito alla Valutazione di Incidenza, ARPA ha consegnato al Settore competente il proprio contributo contenente una serie di prescrizioni.

Relativamente alla componente rumore, riferita all'impianto di lavorazione, sito nel Comune di Crescentino, a seguito di confronto in sede di conferenza, si ritiene che tutti gli approfondimenti necessari per verificare la rispondenza ai limiti acustici per l'ampliamento dell'impianto, devono essere demandati alla fase di valutazione proprio riferita all'ampliamento dell'area impianti, che sarà prossimamente attivata presso la provincia di Vercelli, competente per materia.

Viene inoltre discussa tra proponente, ARPA e Comune di Crescentino l'attività degli impianti di lavorazione per i quali sarà attivata la valutazione di impatto ambientale dell'ampliamento dell'area occupata, anche relativamente agli accessi.

Nei riguardi degli stoccaggi del materiale inerte presso l'impianto, il Comune di Crescentino fa presente che già oggi lo stoccaggio di inerti eccede i quantitativi autorizzati. Per modifiche alle cubature attualmente autorizzate per lo stoccaggi, sarà necessario attendere la nuova autorizzazione che seguirà il procedimento di VIA sopra indicato.



Zocco per l'Ente parco, esprime parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, art. 12 L.R. 40/1998, ed illustra i contenuti della determinazione consegnata in data odierna. La determinazione definisce una serie di prescrizioni tecniche che sono condivise dalla Direzione responsabile del procedimento e dalla conferenza. Fa eccezione la condizione prevista al punto a) in cui sarebbe prescritto che nella configurazione finale, la superficie coperta da acque, pari al 53,4% rispetto all'area complessivamente soggetta all'intervento sia ridotta ad un valore inferiore al 50%. Date le spiccate caratteristiche di rinaturazione del progetto la Conferenza condivide la non necessità di rivedere i rapporti tra acque e terre emerse, relative al progetto. Pertanto non verrà prescritto il predetto punto a) della determinazione citata.

Fila Mauro per la Direzione agricoltura, invierà a breve il parere favorevole della propria Direzione, e ribadisce la necessità che nella realizzazione del progetto vengano costantemente mantenuti i contatti con il Consorzio irriguo e l'Ente Parco.

Petricig per la Direzione Ambiente illustra il parere del Settore Pianificazione Aree Naturali Protette, che sarà inserito nel parere della propria Direzione, che contiene il giudizio positivo di Valutazione di Incidenza all'esecuzione al progetto e definisce alcune prescrizioni di monitoraggio ambientale già acquisite nel presente verbale.

Crivelli per il Settore OO.PP. di Vercelli consegna e descrive i contenuti della nota acquisita in data odierna dalla Conferenza, chiarendo che a seguito di pubblicazione della domanda la Società proponente è stata individuata come soggetto avente titolo al rilascio della concessione, a seguito dell'autorizzazione idraulica da parte di AIPO. Nella nota citata il Settore comunica che i provvedimenti relativi all'occupazione dell'area demaniale e alla concessione saranno emessi entro i termini previsti dalla legge dopo l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte della Giunta regionale.

Gillio per il Settore regionale Gestione e Valorizzazione del paesaggio illustra i contenuti della bozza del parere che sarà espresso ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e le prescrizioni contenute.

Verna per la provincia di Alessandria, ribadisce il parere favorevole già espresso nella precedente riunione di Conferenza.

Varetto dà lettura ed illustra le condizioni che, nel caso di giudizio positivo di compatibilità ambientale verranno prescritte alla Società proponente per la coltivazione mineraria e per la riqualificazione ambientale finalizzate a contenere l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione dell'opera. Varetto comunica inoltre che le prescrizioni contenute nei pareri ed atti acquisiti o da acquisire, saranno inserite nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, preso atto dei contributi espressi, i partecipanti alla riunione di Conferenza ritengono che, per il progetto in esame, sussistano i presupposti per l'espressione di parere positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 per i seguenti motivi:

- il parziale utilizzo a fini estrattivi dell'area non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, finalizzato alla rinaturazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area, è stato inoltre preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell'Orba ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'area;
- gli interventi di rinaturazione proposti consentono di restituire l'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po attraverso la realizzazione finale di un territorio naturaliforme, tale da eliminare definitivamente lo stato di degrado presente da diversi anni con particolare riferimento all'ex area estrattiva, presente nella zona interessata dall'intervento,



realizzata al fine di reperire materiale per la realizzazione di opere arginali, successivamente all'alluvione dell'ottobre 2000;

- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione gli interventi di riqualificazione ambientale relativi alla messa a dimora della vegetazione in stretta successione temporale ai lavori di movimentazione e asportazione del materiale inerte e realizza nel contempo la rinaturazione dell'area;
- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028) e consente la progressiva dismissione della proprietà delle aree, secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra il Proponente e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area citato;
- l'intervento proposto, oltre a realizzare la rinaturazione dell'area, consente anche di garantire produzioni di materiale inerte pregiato, richiesti dal mercato locale, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra obiettivi ambientali obiettivi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni di sabbie e ghiaie.

Inoltre i partecipanti alla Conferenza di Servizi, preso anche atto dei contenuti della nota Settore Pianificazione Aree Naturali Protette, con la quale è espresso parere favorevole relativamente alla Valutazione di Incidenza nei riguardi della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028), confermano il giudizio positivo di Valutazione di Incidenza all'esecuzione del progetto, per le seguenti motivazioni:

- il progetto non presenta incompatibilità rispetto alla conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione della ZPS IT1180028 "Fiume Po tratto vercellese-alessandrino";
- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche della ZPS;
- la destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione fluviale e rinaturazione consistente nella realizzazione di un ambiente umido naturale, ben riprodotte le condizioni tipiche di un contesto palustre di pianura, determina l'ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate;
- le aree interessate dal progetto sono attualmente parzialmente degradate, non è previsto il coinvolgimento di aree di pregio naturalistico e a fronte di prevedibili impatti temporanei è previsto un incremento della valenza ecologica dell'area.

Tuttavia ai fini della conservazione in corso d'opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028) e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione finale, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- i lavori di coltivazione, di rinaturazione e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato, come rivisto ed integrato secondo la documentazione presentata in data 17 gennaio 2011 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, (Allegati A e B);



- le geometrie degli scavi progettate, finalizzate alla rinaturazione dell'area devono essere realizzate con materiale in posto;
- prima dell'autorizzazione del progetto ai sensi della l.r. 69/1978 dovrà stipulare la convenzione prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta che definisce tra l'altro tempi e modalità di cessione delle aree e l'istituzione di una commissione di controllo;
- la Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato ai comuni di Fontanetto Po e Gabiano, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
- al fine di evitare l'apporto di materiali terrosi con mezzi pesanti sulla sede della Strada provinciale 31 bis deve essere realizzata la bitumatura delle strade di accesso e uscita dei mezzi (Strada comunale di Gabiano e Strada comunale San Pietro) per un tratto pari a 50 metri dai rispettivi accessi alla provinciale;
- per una durata pari al periodo di manutenzione degli interventi deve essere previsto, in accordo con l'Ente Parco, un programma di monitoraggio volto a verificare l'insediamento delle tipologie vegetali e l'effettiva ricolonizzazione degli ambienti, in relazione alla conformità delle diverse tipologie di recupero proposte rispetto alle reali condizioni ecologiche che si verranno a determinare a fine scavi. I dati relativi a tale monitoraggio dovranno essere trasmessi anche ad Arpa Piemonte, Ambiente e Natura ed ai Dipartimenti Arpa territorialmente competenti;
- considerando la presenza di un immissario nel lago di cava e poiché non è prevista una specifica sezione di trattamento delle acque con tecniche di fitodepurazione, si ritiene necessario che il monitoraggio della qualità trofica delle acque, comunque previsto ai sensi del DPAE, debba essere tarato in funzione della situazione specifica; le modalità di tale monitoraggio andranno concordate con Arpa Piemonte e con l'Ente Parco, ai fini di verificare anche sotto questo aspetto lo sviluppo della vegetazione igrofila lungo le sponde del bacino. In proposito dovrà essere rivisto l'allegato B) che, date, le caratteristiche dell'intervento, potrà essere semplificato e adeguato da parte della Commissione che verrà istituita ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area.
- devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
- nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'utilizzo di fertilizzanti non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 29 ottobre 2007, n. 10 /R ai sensi del D.lgs. n. 152/ 2006 ;
- nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerali e di idrocarburi versati accidentalmente nell'acqua dei laghetti o su terreno limitrofo;

Il Responsabile del Procedimento comunica alla Conferenza che in relazione a quanto espresso dall'Autorità di bacino del fiume Po nella nota prot. n. 956 del 15 febbraio 2011, il Giudizio di compatibilità ambientale per il progetto verrà espresso a seguito dell'acquisizione della valutazione



tecnica ai sensi dell'art. 36 del PAI che l'Autorità di bacino comunicherà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione ancora mancante.

Il Proponente pur facendo notare che il progetto contiene già la documentazione conforme all'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI e relativa Direttiva Rinaturazione, fornirà con la massima celerità la documentazione necessaria all'Autorità di bacino per l'espressione del parere di compatibilità con l'art. 36 del PAI, richiede comunque che il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto sia espresso entro i termini previsti per la conclusione del procedimento (12 aprile 2011).

Ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società esercente sarà tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussioni tramite polizze assicurative o bancarie dell'importo di 1.085.000 € (unmilione ottantacinque mila/00 €). Copia della suddetta fideiussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di Fontanetto Po e Gabiano ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. Le fidejussioni dovranno contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Il giudizio di compatibilità ambientale assorbirà l'autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004. Si chiarisce che il parere favorevole illustrato in sede di Conferenza che sarà espresso, ai sensi dell'art. 146, dal Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, è relativo al territorio del Comune di Fontanetto Po e, preso atto, dell'assenza in Conferenza della Soprintendenza, l'autorizzazione sarà assorbita nel giudizio di compatibilità ambientale. Per l'area appartenente al comune di Gabiano, di limitatissima estensione, il Responsabile del procedimento resta in attesa del parere della Commissione del Paesaggio del Comune di Gabiano, nel caso in cui non pervenga tale parere, il giudizio di compatibilità, che sarà emesso entro i termini del procedimento, comprenderà anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 per il territorio del comune di Gabiano.

Relativamente agli atti relativi all'occupazione dell'area demaniale e alla concessione per l'estrazione si richiama quanto sopra espresso nella nota del Settore decentrato OO.PP. di Vercelli. La mancata presenza di AIPO in sede di Conferenza viene considerata assenza di motivi ostativi all'espressione del nulla osta idraulico. Il disciplinare che sarà emesso da AIPO, non potrà comunque essere in contrasto con il progetto e le prescrizioni impartite nel presente procedimento di VIA.

Il presente verbale assorbe le competenze della Conferenza prevista ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita entro 30 giorni a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- concessione per l'utilizzo dell'area demaniale ed estrazione del Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico – Vercelli;
- convenzione tra il Proponente e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;
- fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;
- titoli giuridici dei terreni non demaniali interessati dal progetto, in base ai quali il richiedente risulti legittimato alla coltivazione art. 5 punto f) l.r. 69/1978 (atti di disponibilità);



- sopraccitato atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI;

Alle ore 13,30 la Conferenza conclude i lavori.

Torino, li 15 febbraio 2011

Il Responsabile del Procedimento
dott. Piero DELLA GIOVAMPOLA

I partecipanti (